

## SOMMARIO

### EDITORIALE 2

Caro Ministro...

### PRIMO PIANO 3-4

Nuovi indirizzi giurisprudenziali sui depositi Iva

di Sara Armella  
Giorgia Orsi

### ATTUALITÀ 5-6

No alla pirateria e alla contraffazione

di Nicola Coppola  
Studio Desiderio

### GIURISPRUDENZA 7-8-9

Congelato il "made in"

di Danilo Desiderio

### OSSERVATORIO 10-11

Giurisprudenza comunitaria e nazionale

di Alessandro Fruscione

### SPECIALE EUROPA 12/18

CE - Svizzera

AEO Giappone

Unioni doganali e zone di libero scambio nel mondo

a cura di Mauro Giffoni

### PROFESSIONE 19/22

Polizza assicurativa per i Doganalisti

### DOGANE 23/26

Memorandum sul manzo

di Frank J. Desiderio

Riforma del processo civile e tributario

di Francesco Campanile

### FILO DIRETTO 27

Royalties e valore imponibile in Dogana

di Andrea Toscano

### CONVEGNI 29/36

Napoli 26 settembre 2009  
Rappresentanza in dogana accertamento e contenzioso

di Francesco Paolo Silanos

Profili di responsabilità del Doganalista

di Alberto Landolfi

### CENTRO STUDI 37

Il Centro Studi entra nel network "INCU"

### SCENARI 39-40

Sicurezza in mare

di W. O.

I marchi di qualità del vino

## International Network of Customs Universities

Il Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è stato ammesso lo scorso settembre all'INCU (International Network of Customs Universities), come "affiliated Institution". L'INCU è una rete internazionale di università ed enti di formazione specializzati nello studio e la ricerca nel settore doganale, che è gestita dall'International Network of Customs Universities Management Group (INCU MG Incorporated).

a cura del Centro Studi del CNSD pag. 9



## Convenzione TIR



La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da Carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre

1975 è stata approvata a nome della Comunità europea con l'adozione del regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983.

La convenzione TIR è stata elaborata sotto gli auspici della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU).

Mauro Giffoni

pagg. 12-13



## Il Doganalista

Rivista giuridico-economica di commercio internazionale

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXII - n. 5 - Settembre-Ottobre 2009

**Direttore Responsabile:** Walter Orlando

**Comitato di Redazione:** Italo Antelli, Giovanni De Mari, Antonio Di Gioia, Luciano Gallo, Mauro Lopizzo, Gianfranco Lorenzoni, Franco Mestieri, Walter Orlando, Stefano Pietraforte, Giuseppe Rebolino, Mario Signoretto.

**Coordinatore editoriale:** Liana Zagarese

**Editore:** Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

**Redazione:** Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28

**Sito Internet:** www.cnsd.it - **E-mail:** info@cnsd.it

**Pubblicità:** Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - Tel. 06.42.00.46.21

**Stampa:** Stab. Tipolitografico Ugo Quintily spa - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma - Tel. 06/52.16.92.99

**Foto di copertina:** prof. Giancarlo Zagarese

Poste Italiane spa - Sped. Abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 - DCB Roma

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana





**Lettera al Ministro Maurizio Sacconi  
da Giorgio Bernasconi responsabile della Previdenza**

Egregio signor Ministro,

sono uno Spedizioniere Doganale delegato dal Consiglio Nazionale ai problemi previdenziali della nostra categoria.

Ho 71 anni e sono andato in pensione nel 2003 con una anzianità contributiva di ben 55 anni! Ed ancora continuo a versare contributi come parasubordinato (L. 335/95), esercitando la libera professione, ma non ho nulla da chiedere sul piano personale.

Formulo invece la presente, perché vorrei cortesemente sapere se Lei è al corrente che il suo Ministero, tramite l'INPS, sta pesantemente, ingiustamente e pervicacemente discriminando la nostra categoria in materia di pensione di anzianità.

L'Istituto previdenziale, continua a negare la totalizzazione dei contributi versati al nostro ex Fondo di Previdenza degli Spedizionieri Doganali, in base ad una circolare del 2004 emanata dal Ministero del Lavoro, quando ancora non era vigente il D.lgs. 42/2006 nonostante che:

- alcuni soggetti, pur vantando 40/42 anni ed oltre di contribuzioni per periodi non coincidenti, non hanno superato i 60 anni di età e non hanno ancora 65 anni per usufruire della pensione di vecchiaia;

- l'interpretazione letterale dell'art. 1 - 1° comma del D. Lgs. 42/2006 non lascia alcun dubbio circa la legittimità di applicazione di tale legge anche alla nostra categoria, considerato che già il nostro ex Fondo erogava pensioni per "invalidità, vecchiaia e superstiti" e che la legge 230/97 ha istituito presso l'INPS una apposita gestione separata ad esaurimento, obbligatoriamente iscrivendo gli Spedizionieri Doganali nella legge 335/1995;

- tale interpretazione estensiva fu confermata dal sottosegretario On.le Brambilla per giustificare il suo parere contrario in sede di discussione al Senato all'approvazione di un provvedimento ad hoc; provvedimento peraltro già approvato in sede deliberante dalla Commissione Lavoro della Camera, presentato dagli onorevoli Bornacin, Campa ed altri;

- l'Istituto previdenziale sta soccombendo sistematicamente in tutte le cause promosse presso vari Tribunali, come si evince dalle recenti sentenze emesse dal Tribunale di Milano (tre sentenze), dal Tribunale di Como (due sentenze), e dai Tribunali di Padova, Verona, Aosta, Napoli, Busto Arsizio...). L'Istituto è sistematicamente CONDANNATO a pagare le spese processuali, perché è evidente che i Giudici non hanno alcun dubbio interpretativo del D. lgs. 42/2006;

- l'Istituto, in alcuni casi, ha promosso appello basandosi su argomenti privi di fondamento giuridico come quello di riferirsi alla circolare interna, che una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che si tratta di atti "irrilevanti". Così correndo il rischio di soccombere anche in seconda istanza al pagamento delle spese processuali, causando quindi evidenti danni finanziari all'Erario, oltre a quelli già previsti a carico dalle prime sentenze;

- questa ottusa pervicacia di sperperare risorse dello Stato, sia economiche che di impiego di risorse umane è sempre grave ma intollerabile in particolare in questo momento;

- tale atteggiamento è interpretabile come un pretestuoso ma scientifico dilazionamento dei tempi di concessione di un sacrosanto diritto, solo tendente ad ottenere lo scoraggiamento di coloro che da tempo sono in difficoltà economiche sia per la situazione contingente, sia perché la nostra categoria è stata dichiarata in "crisi irreversibile" sin dal 1992 a seguito dell'ampliamento dell'Unione Europea, aggravata nel 2004 dall'adesione di altri 10 stati dell'Est Europa, costringendo quindi, chi è già in difficoltà, a sostenere gravosi costi legali e subire stress psicologici rilevanti;

- il motivo del contendere è traducibile in un importo di pensione mensile di circa \_ 750 per una anzianità media di 30 anni di iscrizione all'ex Fondo. Stiamo parlando quindi di pensioni assai modeste!

- questi soggetti, in ogni caso, - tra l'età anagrafica e i periodi di contribuzione - cumulano ben oltre il requisito generale previsto dal Decreto 247/2007.

In conclusione, il Suo Ministero non è ancora pervenuto ad una chiarificazione della L. 42/2006 e sembra che non dia risposte ai quesiti inoltrati dalla Direzione Generale dell'INPS. Oppure dobbiamo ritenere che i Suoi uffici attendano passivamente che sia la Magistratura a risolvere questo problema, mi chiedo: ma quante altre sentenze favorevoli ai nostri colleghi si dovranno ancora ottenere? Ma quante altre risorse si dovranno sperperare, sia da parte dei nostri colleghi che da parte dell'INPS?

A nome della Categoria che rappresento, Le sarò vivamente grato di un Suo cortese riscontro ed in tale attesa, porgo distinti saluti.



# Nuovi indirizzi giurisprudenziali sui depositi Iva

*Nel corso degli ultimi anni l'istituto del deposito Iva ha rappresentato materia di approfondimento per tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nel suo utilizzo: non solo spedizionieri, depositari e importatori, infatti, hanno rivisto e ripensato a questo regime largamente diffuso, ma anche gli stessi uffici amministrativi, avvocati e giudici hanno letto e applicato, con grande varietà di interpretazioni, il regime di cui all'art. 50 bis, d.l. 331 del 1993, convertito in legge 427 del 1993. Questione focale si è rivelata l'individuazione dei presupposti minimi, di fatto e di diritto, che permettano di fruire dell'agevolazione fiscale prevista dal deposito Iva, rappresentata dal differimento dell'imposta e dal suo assolvimento con il metodo della compensazione contabile, in luogo dell'anticipazione finanziaria in Dogana. Per arrivare, tuttavia, a individuare tali requisiti indispensabili all'applicazione dell'istituto, non si è potuto prescindere dall'indagarne l'origine e, soprattutto, la finalità.*

L'istituzione del deposito Iva recepisce i principi comunitari contenuti nell'art. 16, direttiva Cee 17 maggio 1977, n. 388 (sesta direttiva Iva), come modificata dalla direttiva 95/7/CE del 10 aprile 1995, n. 7, ed è finalizzata a evitare che ai beni comunitari venga riservato un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello previsto per i beni provenienti da Paesi terzi.

In particolare, infatti, con la suddetta direttiva viene riservata agli Stati membri la possibilità di prevedere misure particolari per esentare da Iva le operazioni di deposito doganale e di regimi analoghi, a condizione che gli stessi non mirino a un consumo finale e che l'importo dell'Iva, dovuta al momento dello svincolo dai regimi, corrisponda all'imposta che sarebbe stata dovuta se ognuna di tali operazioni fosse stata soggetta a Iva all'importazione o nel loro territorio (art. 16, dir. 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, trasfuso nell'art. 155, direttiva 28 novembre 2006, n. 112).

L'intento del legislatore comunitario è evidentemente quello di semplificare gli scambi, risolvendo la situazione di sperequazione creatasi con l'abbattimento delle barriere tra gli Stati membri e la libera circolazione delle merci: l'art. 98, reg. CE 2913 del 1993 (c.d.c.), infatti, con l'istituzione dei depositi doganali, prevedeva la possibilità, solo per le merci estere, di essere immagazzinate nel territorio della Comunità, senza as-

solvere i dazi d'importazione e le imposte nazionali, quali l'Iva.

Negli ultimi anni, l'applicazione dell'istituto è stata contrastata da una prassi che prevede la "sanzione" del recupero d'imposta, non solo laddove la liquidazione dell'Iva sia avvenuta in maniera irregolare, ma anche nei casi in cui siano unicamente violati alcuni adempimenti: in particolare le indagini di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza si sono focalizzate sulle prove dell'introduzione fisica della merce nei depositi Iva.

Una prima tranche di sentenze (Comm. trib. prov. Torino, sezione XXVIII, 18 settembre 2006, n. 61/28/06; Comm. trib. prov. Torino, sezione VIII, 8 settembre 2008, n. 74/8/08) ha riconosciuto come illegittima duplicazione d'imposta il recupero Iva posto in essere dalle Dogane in relazione a operazioni d'importazione con utilizzo "virtuale" del deposito Iva (ossia in mancanza della fisica introduzione della merce). In forza del divieto di doppia imposizione, uno dei principi fondamentali cui il nostro sistema tributario è ordinato, la giurisprudenza di merito ha escluso la possibilità di operare un recupero dell'Iva, essendo l'imposta già stata assolta, infatti, mediante il sistema del reverse charge.

Tali pronunce sostanzialmente riconoscono come l'assolvimento dell'Iva da parte dell'importatore, attraverso il sistema del reverse charge, equivalga al pagamento che lo stesso

operatore avrebbe svolto in Dogana laddove, in sede d'importazione, non avesse utilizzato il regime di cui all'art. 50 bis, d.l. 331 del 1993; di conseguenza la mera irregolarità nella gestione del deposito, derivante dall'omessa introduzione fisica dei beni, non può legittimare un nuovo assolvimento d'imposta. Il trend interpretativo che pone in secondo piano la necessità dell'introduzione fisica della merce nel deposito Iva ha ricevuto alcune battute d'arresto (Commissione tributaria provinciale di Arezzo, 23 marzo 2007, n. 47/5/07; Commissione tributaria provinciale di Vicenza, 21 novembre 2007, n. 136/5/07). Si tratta di un'interpretazione che, da un lato, comporta come conseguenza l'obbligo di un secondo pagamento dell'imposta – e di sanzioni – in relazione a operazioni già integralmente tassate. Ulteriore conseguenza di tale opzione interpretativa è – per l'importatore – l'indefinita sua soggezione a un'azione di accertamento del tutto dipendente da una condotta altrui (la gestione del magazzino Iva), cui è certamente estraneo.

Per il gestore del deposito, d'altro canto, l'obbligo di pagamento dell'Iva rappresenta una "sanzione" del tutto sproporzionata, commisurata al valore del bene e dunque parametrata a un indice di capacità contributiva che non ha mai posseduto.

Nella delicata querelle si inserisce la sentenza della Commissione tributaria provinciale di La Spezia (sent. 120/1/09 del 25 maggio 2009), probabilmente la prima a dare applicazione alle recenti norme di interpretazione autentica. La legge 27 gennaio 2009, n. 2 (legge di conversione del d.l. 185 del 2008, c.d. decreto anti-crisi), all'articolo 16, comma 5 bis, interviene sulla disciplina dei depositi Iva, con un'interpretazione autentica: tale provvedimento considera "introdotti" nei depositi IVA i beni consegnati al depositario ed oggetto delle prestazioni di servizi indicate nella lettera h) del comma 4 dell'articolo 50 bis del D.L. 331/93 (le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali), anche se materialmente eseguite nei locali ad essi limitrofi. La relazione illustrativa che accompagna tale intervento ermeneutico precisa che le operazioni che possono, di fatto, svolgersi all'esterno del magazzino, senza che venga meno l'effettività del contratto di deposito, si concretano nelle "manipolazioni usuali", ossia, a titolo esemplificativo, nelle verifiche e controlli dei sigilli, della qualità e quantità delle merci consegnate.

In particolare, si sottolinea come il passaggio dei beni per il deposito allo scopo di realizzare specifiche presta-

zioni di servizi consistenti in semplici manipolazioni usuali - nei termini sopradescritti a titolo esemplificativo - soddisfa sia la nozione di "introduzione nel deposito, sia la connessa nozione giuridica di deposito". Da tale considerazione, secondo l'interpretazione accolta dalla sentenza della Commissione tributaria di La Spezia, discenderebbe che l'obbligazione di custodia dei beni ben può consistere in semplici operazioni di verifica, anche sommaria, della merce consegnata, sebbene prestate all'esterno dei locali autorizzati, purché in zone limitrofe ad essi.

Il Collegio ligure, pertanto, ha annullato gli atti di recupero dell'imposta, corroborando la propria valutazione con la recente interpretazione del legislatore, in relazione all'ambito dei servizi eseguibili sui beni in giacenza nel deposito Iva.

Con una sentenza che, pur vertendo sulla posizione del depositario, manda esente da qualsiasi pretesa in ordine all'Iva all'importazione anche l'importatore, l'istituto del deposito Iva si riappropria della sua funzione originaria; gli interessi erariali rimangono tutelati dal regolare assolvimento dell'imposta e il deposito Iva evita, così, di risolversi in una misura penalizzante per importatori e gestori.

**Sara Armella e Giorgia Orsi**

*Armella & Associati – Studio legale*



**Danilo Desiderio**  
International Trade and Customs Regulation  
STUDIO LEGALE - COUNSELOR AT LAW

**Consulenza ed assistenza legale ad imprese, liberi professionisti, associazioni di categoria, agenzie governative ed enti pubblici sulle tematiche del:**

- diritto doganale
- diritto del commercio internazionale
- diritto tributario internazionale
- diritto comunitario
- contrattualistica internazionale

**Studio legale**

**Avv. Danilo Desiderio**

**International Trade & Customs Regulation**

Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)

Tel. /Fax 00.39.0825.26813

info@ddcustomslaw.com

**Per ulteriori informazioni visitate:**

**[www.ddcustomslaw.com](http://www.ddcustomslaw.com)**



# No alla pirateria e alla contraffazione



*La contraffazione delle merci rappresenta, come noto, uno degli ostacoli principali alla libera concorrenza, che produce consistenti danni economici nei confronti delle imprese di tutti i settori. Tale fenomeno, enormemente cresciuto negli ultimi anni per effetto del progressivo aumento degli scambi a livello internazionale e del numero delle transazioni commerciali concluse via internet, ha reso spesso inefficaci i controlli svolti dai singoli Stati.*

**S**e in passato ad essere contraffatti erano prevalentemente i beni di lusso, le griffe della moda e gli audiovisivi, oggi si assiste alla falsificazione di pressoché qualsiasi tipo di bene materiale e immateriale, prodotti alimentari inclusi. Si è giunti così alla consapevolezza che all'azione di contrasto svolta dai singoli Stati nazionali deve affiancarsi anche l'intervento di organismi sovranazionali con funzioni di coordinamento e controllo, onde arginare la diffusione del fenomeno.

Su queste premesse, lo scorso 2 aprile ha visto alla luce, nell'ambito della "Contrafake 2009" (seconda conferenza di alto livello sui temi della contraffazione e pirateria tenutasi a Bruxelles), l'Osservatorio Europeo sulla Contraffazione e la Pirateria, "piattaforma pan-europea" con compiti di rilevazione dei dati relativi alla contraffazione e alla pirateria; di identificazione e condivisione delle *best practices* in materia e di sensibilizzazione del pubblico sui temi in oggetto.

L'Osservatorio Europeo sulla Contraffazione e la Pirateria è coordinato dalla Commissione Europea e partecipato da rappresentanti dei settori produttivi più vari, dalle associazioni dei consumatori e delle amministrazioni degli Stati membri. La sua co-

stituzione è stata preparata fin dal 2008, dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 25 settembre 2008, con la quale è stato approvato il piano di lotta alla contraffazione ed alla pirateria, e che pone tra i suoi punti fermi il partenariato fra il settore pubblico e quello privato nel contrasto a tale fenomeno. Tale risoluzione rappresenta, insieme alla Direttiva (CE) n. 48/2008 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e al Regolamento n. 1383/2003 relativo agli interventi dell'autorità doganale contro i beni sospettati di violare taluni diritti di proprietà intellettuale, uno dei principali provvedimenti normativi sui quali si basano le azioni europee di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale; azioni che sono portate avanti sotto il coordinamento della Commissione Europea. Pare opportuno a questo punto richiamare la distinzione fra contraffazione e pirateria che si rinviene nell'accordo TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - Accordo sui diritti di Proprietà Intellettuale relativi al commercio) in quanto tali definizioni sono state trasfuse all'interno dei documenti e delle norme europee. Il TRIPS (art. 51, nota 14) definisce beni contraffatti: quei beni, incluso il loro imballaggio, che presentino un

marchio di fabbrica non autorizzato identico ad un marchio di fabbrica validamente registrato con riferimento a quel bene, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio, così da violare i diritti del proprietario del marchio in questione ai sensi della legge del Paese di importazione. Da tale definizione si evince che il prodotto contraffatto è un bene che imita qualcosa'altro con l'intento di ingannare. I beni piratati, invece, sono quelle copie del bene realizzate senza il consenso dell'avente diritto (o della persona debitamente autorizzata dall'avente diritto nel Paese di produzione), e che sono composti direttamente o indirettamente da un articolo dove la manifattura di tale copia abbia costituito una violazione del copyright o di un diritto collegato ad esso ai sensi della legge del Paese di importazione. Secondo tale definizione, il prodotto piratato è dunque una copia illegale di qualcosa che esiste già. Al di là di tale differenza, c'è comunque da evidenziare che gli effetti comuni a tali crimini sono rappresentati non soltanto dai danni economici prodotti a quelle imprese che operano

nel rispetto delle regole, ma anche dai pericoli alla sicurezza dei consumatori, in quanto i beni falsi o contraffatti sono spesso privi delle garanzie minime poste a tutela della salute pubblica. Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, ai cosmetici e prodotti per l'igiene cancerogeni o ai giocattoli contenenti parti piccole che possono essere ingoiate dai bambini con gravi rischi per la loro incolumità: le norme europee vietano la commercializzazione di tali prodotti in assenza di precise garanzie riguardanti appunto l'assenza dei rischi descritti, ma è evidente che un prodotto fasullo prescinde dal loro rispetto e costituisce pertanto un pericolo. Simile discorso va fatto per gli alimenti, altro settore in cui si assiste di recente ad un enorme aumento di prodotti contraffatti.


Oltre a tale aspetto di rischio, e come risulta facile comprendere, la produzione e l'immissione in commercio di tali beni è spesso gestita in modo diretto dalla criminalità organizzata, con un traffico che si fa via via più lucroso e che ha ramificazioni internazionali. Dalla "Contrafake 2009" è emersa pertanto l'esigenza di

rivedere anche il piano sanzionatorio, considerato al momento troppo tenue rispetto ad un investimento criminale ad alto ritorno economico quale appunto quello dei beni contraffatti.

Date le dimensioni oramai globali di tale fenomeno, la costituzione dell'Osservatorio Europeo si inserisce nella più ampia politica europea tesa a dare all'Unione un ruolo attivo nella negoziazione di un accordo commerciale plurilaterale anti-contraffazione (ACTA) e nella continuazione dell'impegno europeo nelle altre iniziative anti-contraffazione sviluppate a livello internazionale in seno al WTO, al WIPO, all'OCSE ed in altri consessi internazionali.

La prima riunione dell'Osservatorio dovrebbe aversi in questi mesi sotto la presidenza svedese dell'Unione Europea. Si auspica che una volta definite con maggior precisione le regole di funzionamento dell'Osservatorio, si dia un concreto avvio delle operazioni dell'ente, di modo da iniziare a svolgere immediatamente l'importante funzione per la quale è stato costituito.

Nicola Coppola  
Studio Desiderio



**C.A.D. MESTIERI Srl**

Società uninomiale  
Capitale sociale interamente versato X 52.000,00

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies  
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998  
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE  
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena)  
Via dei Trasporti, 2/A  
Tel. + 39 059 657 001 più linee  
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I  
Internet: [www.samasped.com](http://www.samasped.com)  
E-mail: [info@samasped.com](mailto:info@samasped.com)  
REA 283000  
Registro Imprese MO - 1996-144082  
Partita IVA 0234 837 0368

**CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT  
ASSEVERAZIONI  
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT  
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,  
ACCISE E COMMERCIO ESTERO**

• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO  
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE

**D**opo oltre un mese di tentennamenti da parte del governo, costantemente incalzato dalle imprese, delle associazioni professionali e di categoria, ha fatto la sua apparizione in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2009 il decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009, che ha abrogato il comma 4, dell'articolo 17 della "legge sviluppo" (l. 23 luglio 2009, n. 99).

Il nuovo decreto è stato adottato avvalendosi di una speciale procedura (definita "salva-infrazioni"), messa a punto già da qualche anno dall'esecutivo italiano per evitare in extremis al nostro Paese di imbattersi nella violazione di precise leggi comunitarie. Tale procedura si sostanzia nell'adozione di un decreto con carattere d'urgenza il quale è inteso a introdurre specifici rimedi all'adozione da parte del Parlamento di provvedimenti dei quali viene riscontrata ex post (cioè successivamente alla loro entrata in vigore) la contrarietà al diritto comunitario. Lo scopo è evidentemente quello di impedire la presentazione di eventuali ricorsi alla Corte di Giustizia CE e scongiurare condanne dell'Italia per violazione del diritto comunitario, come suggerisce il titolo, assai significativo, del nuovo provvedimento ("Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), che è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Tra le infrazioni oggetto di "salvataggio" figurano le contestate misure rafforzative della tutela del "Made in Italy" introdotte dal Parlamento italiano con la modifica dell'articolo 4, co. 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, consistenti nell'obbligo dell'indicazione di origine su tutti i prodotti recanti marchi aziendali italiani, realizzati in tutto od in parte al di fuori del territorio italiano. Tramite tali disposizioni, il legislatore italiano aveva infatti introdotto, di fatto, una serie di misure equivalenti ad una restrizione quantitativa all'importazione (vietate dal Trattato), omettendo per di più di notificare preventivamente alla Commissione europea il relativo disegno di legge, come prevede la norma. Non è stato

## Congelato il "made in"

specificato un nome segnalibro, recante una procedura di informazione obbligatoria nel settore delle norme e delle regole tecniche, la quale dispone che qualsiasi progetto di norma, regola tecnica o di regolamentazione nazionale adottati dagli Stati membri in grado di ostacolare gli scambi intracomunitari, vanno comunicati alla Commissione unitamente ai motivi alla base della loro adozione, prima ancora della loro emanazione, affinché questa possa valutarne la compatibilità con il diritto comunitario ed in particolare con il principio di libera circolazione delle merci.

La disposizione di cui all'art. 17, co. 4, l. 99/2009 viene di conseguenza abrogata dal d.l. 135/2009 (veda si il comma 8, art. 16), che introduce inoltre alcune modifiche all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), inserendovi due nuovi commi (49-bis e 49 ter), le cui disposizioni entreranno in vigore decorsi 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (ossia il 9 novembre 2009).

In base alle nuove disposizioni, la fattispecie della "fallace indicazione di origine" viene a configurarsi, oltre nel caso in cui su un dato prodotto o merce vengono utilizzati segni, figure, od altre indicazioni idonee a trarre il consumatore in inganno, inducendolo a ritenere che esso sia di origine italiana (a prescindere dal fatto che sullo stesso sia indicata l'origine e la provenienza estera), qualora l'azienda faccia un uso "fallace" o "fuorviante" del marchio aziendale, ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli (il riferimento è al d.lgs n. 146 del 2 agosto 2007, con cui è stata recepita la Di-

rettiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno).

Le situazioni di cui sopra vengono punite ai sensi dell'art. 517 del codice penale (reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro).

Il nuovo comma 49 bis introduce inoltre una ipotesi particolare di fallace indicazione di origine che si configura in relazione all'utilizzazione impropria o scorretta dei marchi di fabbrica. Tale ipotesi si realizza quando il titolare o licenziatario di un dato marchio lo utilizza con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce cui esso si riferisce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che detti prodotti o merci vengano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti riguardo la loro (effettiva) origine o provenienza estera, o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, oppure qualora manchi una qualsiasi attestazione, resa sempre dal titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che a sua cura verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

La prima precisazione da farsi con riferimento alle novità introdotte dal nuovo decreto riguarda il venir meno delle istruzioni impartite dall'Agenzia delle Dogane con le note n. 110635 dell'11 agosto 2009 e n. 111601 del 13 agosto 2009. Tali istruzioni, al fine di evitare il blocco delle merci recanti un marchio italiano spedite in Italia o prodotte all'estero prima del 15 agosto 2009, richiedevano all'operatore od al suo rappresentante doganale di fornire

mediante un'autocertificazione, l'attestazione che il marchio su tali merci era stato apposto prima del 15 agosto, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 17, co. 4 della l. 99/2009. Essendo venuta meno dal 26 settembre la norma che disponeva l'obbligo di indicazione obbligatoria dell'origine su tali beni, l'autocertificazione non è più necessaria, come confermato dalla Nota dell'Agenzia delle Dogane prot. 129830/RU del 29 settembre 2009.

La seconda precisazione riguarda il momento in cui si vengono a configurarsi le fattispecie penalmente rilevanti di "falsa" o "fallace" indicazione di origine. Ai sensi del comma 49, art. 4, della l. 350/2003, l'apposizione di una indicazione falsa o fallace su un qualsiasi prodotto non costituisce di per sé reato.

A costituire reato (ed essere punito ai sensi dell'art. 517 del codice penale) è infatti solo l'importazione, l'esportazione a fini di commercializzazione, la commercializzazione od il compimento di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione del prodotto recante la falsa o fallace indi-

cazioni di provenienza o di origine.

La terza precisazione riguarda la problematica della cumulatività o dell'alternatività della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000 prevista dall'ultimo periodo del comma 49 bis con la sanzione penale di cui all'art. 517 c.p. A tale proposito, si osserva che contrariamente a quanto riportato su alcuni organi di stampa (vedasi Il Sole 24 Ore del 27 settembre 2009, "Norme 'Made in Italy' alla prova degli operatori"), dove si propende per la teoria dell'alternatività delle due fattispecie sanzionatorie, da una lettura più attenta dell'articolo 4, commi 49 e 49 bis della finanziaria 2004, non si può fare a meno di constatare che il comma 49 bis non regola una fattispecie di reato diversa da quella di cui al comma precedente, limitandosi piuttosto ad introdurre una particolare aggravante nella commissione dello stesso, che si configura ogni volta che la merce od il prodotto importato, esportato a fini di commercializzazione, commercializzato od in relazione al quale sono stati compiuti atti diretti in

modo non equivoco alla sua commercializzazione, viene contrassegnato con un marchio tendenzialmente idoneo a trarre in inganno il consumatore e ricorre una delle 3 condizioni di cui al comma 49 bis stesso, cioè: a) assenza di indicazioni precise ed evidenti riguardo la loro origine/provenienza estera; b) di indicazioni sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto; c) assenza di qualsiasi attestazione resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio circa le informazioni sulla effettiva origine estera del prodotto da introdurre in fase di commercializzazione dello stesso.

L'inciso "fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis" è stato infatti apposto, e deve dunque intendersi riferito, al secondo periodo del comma 49, non anche al primo: "Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle



**INGE**  
i n f o r m a t i c a



## PEGASUS

**il software in ambiente windows per la Gestione degli spedizionieri doganali ed Aziende di Import / Export**  
I MODULI

<ul style="list-style-type: none"> <li>D.A.U e documenti doganali</li> <li>Transiti NCTS e documentazione complementare</li> <li>Intrastat</li> <li>Manifesto doganale "CARGO"</li> <li>Procedure domiciliate I/E – CAD</li> <li>Perfezionamenti passivi e attivi</li> <li>Restituzione diritti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Depositi doganali ed IVA</li> <li>Gestione conti di debito/garanzie</li> <li>Tariffazione e fatturazione</li> <li>SOLUZIONI COLLEGATE</li> <li>Gestione Integrata Spedizioni terrestri, marittime e aeree</li> <li>Integrazione contabilità SIGLA++</li> </ul>
--	---

**INGE INFORMATICA s.r.l., Via Enrico Fermi,11 - 52040 Pieve al Toppo - Civitella in Val di Chiana (AR)**  
**Infoline 0575.410555 r.a. - Fax 0575.410554 - Web: [www.ingeinformatica.it](http://www.ingeinformatica.it) - E-mail [mktg@ingeinformatica.it](mailto:mktg@ingeinformatica.it)**



merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. "

La sanzione penale deve pertanto ritenersi applicabile anche all'ipotesi di cui al comma 49 bis, a meno che non si corregga la nuova norma eliminando questo fraintendimento.

L'ultima precisazione riguarda l'ipotesi di cui all'ultima condizione prevista dal comma 49 bis, che si configura, come si è detto, quando il titolare o licenziatario di un dato marchio (ed il quale ha importato, esportato ai fini di commercializzazione, commercializzato o compiuto atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione del prodotto recante la falsa o fallace indicazioni di provenienza o di origine), utilizza quest'ultimo con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce cui esso si riferisce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, in particolare omettendo di accompagnarlo con qualsiasi attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

Questa disposizione sembra lasciar intendere che anche per le merci o prodotti non aventi origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine e che vengono introdotti in Italia con un marchio che in qualche modo suggerisce l'origine italiana (e quindi è idoneo a trarre in inganno il consumatore), è comunque possibile evitare di incorrere nel reato di falsa indicazione di origine, qualora il titolare od il licenziatario del marchio attestati (non si capisce esattamente quando, ma deve presumersi al momento della loro dichiarazione in dogana) che in fase di commercializzazione di detti beni verranno adottate, a loro cura, informazioni idonee a rendere nota al consumatore l'esatta origine estera del prodotto. Viene di fatto prevista la possibilità di sanare qualsiasi irregolarità derivante dall'introduzione nel nostro Paese di

beni in relazione ai quali è stato fatto uso ingannevole del marchio (ferme restando le ipotesi di configurabilità del reato nelle ipotesi di cui al comma 49), a condizione che si attesti già al momento della loro introduzione nel Paese che essi verranno commercializzati con altre integrazioni informative volte a tutelare il consumatore riguardo la loro corretta origine. La norma lascia supporre pertanto che l'amministrazione doganale dovrà verificare (in sede di controlli eseguiti posteriormente allo svincolo delle merci), che i beni accompagnati dalle suddette attestazioni rechino le precisazioni richieste dall'art. 49 bis riguardo la loro corretta origine. L'irrigidimento dei controlli sulle merci importate in Italia paventato da coloro che criticavano l'art. 17 della l. 99/2009 viene dunque meno, ma in compenso il lavoro delle dogane in fase di controlli posteriori subirà un enorme appesantimento.

Infine, si osserva che il comma 49-ter dell'art. 4 della finanziaria 2004 dispone la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che il titolare od il licenziatario responsabile dell'illecito appongano le indicazioni previste dallo stesso comma 49 bis, a loro spese, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore. Si tratta di una nuova forma di regolarizzazione che il comma 49 ter sembra confinare alla sola confisca delle merci, per cui non si estende anche all'applicabilità della sanzione penale ed amministrativa di cui ai commi 49 bis e 49 ter, che rimane in piedi, essendo il reato comunque venuto a maturare.

Sono molti, dunque, gli aspetti controversi ed i dubbi che la nuova norma pone, per cui si rimane in attesa di chiarimenti ufficiali riguardo l'interpretazione della stessa.

Altra novità di rilievo introdotta dal nuovo provvedimento (vedasi il comma 4 dell'art. 16) è quella che prevede che chiunque faccia uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia (es. "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano" ed altre indicazioni simili), in qualunque lingua espressa, ingenerando nel consumatore la convinzione della realiz-

zazione interamente in Italia dello stesso, ovvero utilizzi segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2 dell'art. 16, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene di cui all'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo. Ai sensi del comma 1 per bene "realizzato interamente in Italia" deve intendersi un prodotto che sia classificabile come "made in Italy", in base alla normativa europea sull'origine e per il quale le fasi del: 1) design, 2) progettazione, 3) lavorazione e 4) confezionamento siano state realizzate esclusivamente sul territorio italiano, fermo restando che le modalità di attuazione di tale disposizione potranno essere definite con uno o più decreti interministeriali (comma 2).

Alla luce delle nuove disposizioni adottate dal governo italiano (fermo restando che il decreto legge che le dispone necessita di essere convertito in legge, pena la sua decadenza, entro 60 giorni dalla sua adozione, con la possibilità che durante tale passaggio subisca delle ulteriori modifiche), verrebbe da domandarsi: ma perché, esistono ancora filiere che possono definirsi al 100% italiane? Oramai le esigenze moderne della produzione e l'elevato grado di specializzazione e frammentazione delle tecniche produttive rendono di fatto impossibile la produzione di un dato bene "interamente" in un unico Paese. Alla fine infatti, v'è sempre qualcosa (una materia prima entrata nel processo produttivo, un macchinario, una tecnica di lavorazione od un contributo, in termini di progettazione del prodotto) realizzata in un altro Paese. Forse neanche le produzioni artigianali più tipiche vantano processi e prodotti "italiani" al 100%.

Per essere coerenti con lo spirito della nuova certificazione bisognerebbe dunque controllare che tutte le materie prime, i processi di lavorazione, i metodi ed i macchinari impiegati per la fabbricazione di un bene siano rigorosamente realizzati in Italia. Quella, in sostanza, che i latini definivano una "*probatio diabolica*".

Daniilo Desiderio

# Giurisprudenza com

**Corte di Cassazione , Sez. tributaria – Sentenza 15/9/2009, n. 19827 – Pres. Altieri, Rel. Scuffi - E. S.r.l. c/ Agenzia delle Dogane**

**Abuso del diritto – Frode comunitaria – Vendita di licenze da parte di Società prestanome – Sussistenza anche in campo doganale – Caratteristiche**

*Il principio del c.d. "abuso del diritto" trova applicazione anche in ambito doganale, in cui l'Agenzia, nonostante non possa procedere ad una riqualificazione degli atti posti in essere dal contribuente, ha comunque il potere di verificarne la reale diversa portata, nella misura in cui tali elementi influiscano sul presupposto dell'imposta.*

Un'azienda conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Trento il Ministero delle finanze proponendo opposizione alla determinazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane del Trentino Alto Adige avente ad oggetto l'imposizione di dazi doganali sulla base dell'utilizzazione, da parte di altra azienda, della licenza di importazione di banane intestate alla società attrice sul presupposto del carattere fittizio delle operazioni di vendita della merce, stante il mantenimento in capo alla originaria proprietaria della disponibilità del prefissato contingente di banane.

Il Tribunale rigettava l'opposizione dichiarando dovute le somme indicate negli atti di accertamento e la Corte di appello di Trento confermeva la sentenza. Assumevano nel merito i giudici di appello che dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti si evinceva inequivocabilmente che parte attrice - intestataria formale delle bollette - aveva precedentemente ceduto i diritti ed i benefici derivanti dai certificati import rilasciati dal Ministero per il commercio con l'estero all'altra azienda, reale dominus di tutte le operazioni di importazione e successiva immis-

sione al consumo delle banane sulle quali non aveva mai perso il controllo, avendo sempre curato tutte le fasi economiche e le operazioni prodromiche alla commercializzazione, con la conseguenza che era da presumere che a tale società non fossero state trasferite singole partite di merce (cosa consentita) bensì l'intero potere gestorio degli oneri e le prerogative derivanti dalla licenza utilizzata secondo le esigenze proprie anziché dell'importatore abilitato. La società originaria intestataria delle licenze ricorreva innanzi la Corte di Cassazione rilevando che al cospetto di operazioni di vendita poste in essere in forza di valido titolo di importazione e dunque dotate di una specifica causa giuridica ed economica non sarebbe possibile accertarne la simulazione o addirittura la nullità senza prima instaurare un giudizio volto ad ottenere la statuizione di invalidità di quegli atti formalmente regolari.

Il Collegio ha tuttavia osservato che l'Amministrazione doganale - pur se non può procedere ad una diversa qualificazione degli atti posti in essere tra le parti - ha sempre il potere di verificarne la reale dimensione e portata ove influente sul presupposto di imposta disconoscendo negli effetti contrari all'ordinamento. E così, come gli uffici finanziari restano abilitati ad accertare l'eventuale simulazione di quegli atti che mettano in pregiudizio la percezione del giusto tributo e che restano come tali inopponibili al fisco senza necessità di attivare un preventivo giudizio simulatorio, così il giudice tributario ha il dovere - in caso di contestazione - di controllare incidenter tantum attraverso l'interpretazione del negozio l'esattezza di tale accertamento.

Tanto più quando entri gioco - come nel caso - un supposto meccanismo "elusivo" quale quello prefigurato dalla Corte di appello attraverso una attenta e puntuale disamina delle risultanze di causa che l'hanno portata a concludere per la

fittizietà delle operazioni.

Ha osservato la Cassazione che è infatti immanente nell'ambito del diritto comunitario (direttamente interessato dai dazi doganali che della Comunità costituiscono risorse proprie) una clausola generale "antiabusiva" per delegittimare le operazioni commerciali compiute per creare artificiosamente le condizioni per ricavare agevolazioni daziarie.

L'applicazione della normativa comunitaria non può infatti estendersi fino a ricomprendere i comportamenti elusivi degli operatori economici, vale a dire le operazioni realizzate - non nell'ambito delle transazioni commerciali normali - bensì al solo scopo di sfruttare abusivamente i vantaggi previsti dal diritto comunitario.

E questo è appunto quanto si era verificato all'epoca sul mercato delle importazioni delle banane dove molteplici operatori erano stati coinvolti in meccanismi negoziali di "triangolazione" per eludere i vincoli comunitari ai quali era subordinato il regime daziario agevolato stabilito dai regg. CE 1442/93 e 404/93. La normativa comunitaria citata aveva infatti introdotto un regime tariffario agevolato limitato ad un contingente di importazioni annualmente determinato, ripartito per categorie di operatori.

Lo scopo era quello di sostituire ai vari regimi nazionali una gestione centralizzata ai fini di consentire il mantenimento dei livelli di smaltimento del prodotto originario dai paesi ACP (Africa, Carabi, Pacifico) fornitori tradizionali che godevano di un regime di preferenza tariffaria. Il contingentamento operava in concreto attraverso il rilascio di licenze all'importazione in favore degli operatori delle varie categorie nei limiti fissati per ciascuna di esse. Le importazioni operate fuori dal contingente erano assoggettate a dazi proibitivi. In particolare, l'art. 19 del Regolamento disponeva che la ripartizione del contingente avvenisse nel seguente modo: il 65% per la catego-

# unitaria e nazionale

ria degli operatori che avevano commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali; il 30% per la categoria degli operatori che avevano commercializzato banane comunitarie e/o ACP tradizionali; il 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che avevano cominciato a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali.

L'art. 2 del suddetto Regolamento destinava il contingente tariffario a tre diverse categorie di operatori e, più precisamente, ad operatori di categoria A, categoria B e categoria C, indicandone i requisiti al successivo art. 3. Per accedere a tale contingente gli operatori dovevano munirsi di apposita licenza "Cert. Import."

Il successivo articolo 13 prevedeva la possibilità che operatori di una determinata categoria potessero cedere i propri titoli ad altri operatori ma non erano ammesse cessioni tra operatori di categoria C ed operatori di categoria A e B.

Atteso il contingentamento susposto si veniva così a verificare un vero e proprio mercato parallelo di rivendita delle licenze di importazione dove le grandi imprese, una volta esauriti i quantitativi ad esse concesse, cercavano di "acquistare" licenze altrui per introdurre nel paese i prodotti in esubero a prezzo agevolato. Come ha evidenziato la Suprema Corte nella sentenza in rassegna a conclusione del proprio iter argomentativo – ancorché fosse apparentemente corretto ciascun segmento negoziale nella sostanza economico - sociale la complessiva operazione era rivolta a procurare benefici la cui concessione era contraria all'obbiettivo perseguito dalla normativa comunitaria essendo l'iter commerciale in realtà preordinato non ad una cessione (legittima) di banane ma ad una cessione (illegittima) di licenze (implicante la negoziabilità – vietata – dei titoli di importazione tra categorie

non omogenee) che veniva ad alterare le prefissate quote di mercato.

**Corte di Cassazione, Sez. tributaria – Sentenza 6/5/2009, n. 10387 - Pres. Cicala, Rel. Sotgiu – Soc. A S.a.s. c/ Agenzia delle Dogane**

**Ammissione temporanea – Container ceduti a terzi – Senza dare avviso all'Autorità doganale – Imposizione daziaria – Sussistenza**

*I "containers" che beneficiano del regime doganale dell'ammissione temporanea possono essere ceduti a terzi senza perdere, perciò solo, i benefici di tale regime, ma a tal fine occorre - stante il subentro del cessionario ed in considerazione della circostanza che l'atto di disposizione può essere prodromico ad una immissione in consumo - che l'autorità doganale ne abbia notizia, onde poter adempiere ai controlli necessari per il mantenimento dell'agevolazione stessa in capo al subentrante.*

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Dogane, aveva affermato che il particolare regime doganale, previsto dal codice comunitario e dalle relative disposizioni di applicazione, rivolto ad esentare dall'IVA i beni immessi solo temporaneamente nel territorio dello Stato, quali i "containers", perché destinati al trasporto delle merci per traffici internazionali, non è applicabile alla vendita dei contenitori vuoti realizzata da un'impresa di commercializzazione di tali prodotti, in quanto vendita non di mezzi di trasporto, ma di beni - merce non direttamente collegata ai traffici internazionali. A fronte del ricorso della Società ingiunta, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito.

Richiamandosi alla propria sentenza n. 15817 del 12/7/2006, i Supremi Giudici hanno osservato che

tanto il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 214, che il codice doganale comunitario (artt. 137, 138 e 140) e il relativo regolamento applicativo (artt. 725, 726, 727 e 731) prevedono, relativamente ai "containers" - che per loro connaturata funzione sono destinati allo stivaggio di merci nel traffico internazionale - un regime di ammissione temporanea, che permette l'utilizzazione nel territorio doganale, in esonero dai dazi all'importazione, delle merci non comunitarie destinate alla riesportazione entro un determinato termine. Nell'arco temporale di non imponibilità, i "containers" possono essere ceduti a terzi senza perdere, perciò solo, il diritto all'agevolazione: ma a tal fine occorre - stante il subentro del cessionario ed in considerazione della circostanza che l'atto di disposizione può essere prodromico ad una immissione in consumo - che l'autorità doganale ne abbia notizia, onde poter adempiere ai controlli necessari per il mantenimento dell'agevolazione stessa in capo al subentrante, conformemente a quanto del resto dispongono sia il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 184 che l'art. 90 codice doganale comunitario. Ne consegue che l'operazione di compravendita - ancorché compiuta nel periodo di comporta dal titolare dell'agevolazione - non è libera, ma richiede il rispetto delle condizioni fissate dalla dogana, sicché l'inosservanza di tale adempimento viene a determinare l'insorgenza dell'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 204 codice doganale comunitario, conformemente a quanto prescritto dalla Direttiva Comunitaria 2454/93 che all'art.725 determina analogamente le modalità di applicazione del beneficio dell'ammissione temporanea ai fini IVA prescrivendo sempre il controllo delle autorità doganali sull'utilizzazione dei contenitori collegati alla navigazione marittima od aerea.

**Alessandro Fruscione**  
Studio legale Santacroce-Procida-Fruscione

# Convenzione TIR

a cura di Mauro Giffoni

 Afghanistan	 Albania	 Algeria
 Armenia	 Austria	 Azerbaijan
 Belarus	 Belgium	 Bosnia-Herzegovina
 Bulgaria	 Canada	 Chile
 Croatia	 Cyprus	 Czech Republic
 Denmark	 Estonia	 Finland
 France	 Georgia	 Germany
 Greece	 Hungary	 Indonesia
 Iran	 Ireland	 Israel
 Italy	 Jordan	 Kazakhstan

La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da Carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità europea con l'adozione del regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983.

La convenzione TIR è stata elaborata sotto gli auspici della Commissione Economica per l'Europa delle

Nazioni Unite (CEE-ONU). Trova la sua origine da due progetti provvisori di convenzione della CEE-ONU, uno sui veicoli utilitari e l'altro sul trasporto stradale di merci, che sono entrati in vigore nel 1949.

Attualmente sono 68 le parti contraenti alla convenzione TIR, tra cui la Comunità europea e i suoi 27 Stati membri (Vedi lista in allegato). È tuttavia possibile effettuare operazioni TIR esclusivamente nei paesi che hanno associazioni garanti autorizza-

te (57 paesi al 1° gennaio 2009).

Dalla sua entrata in vigore nel 1978, la convenzione TIR del 1975 è stata oggetto di venti aggiornamenti fino ad oggi. Tali modifiche introdotte in diverse fasi erano intese a rendere il regime TIR più sicuro e ad adeguarlo all'evoluzione del contesto dei trasporti e delle dogane. Una delle ultime modifiche, entrata in vigore il 12 agosto 2006, riguarda le disposizioni relative ad un sistema elettronico (il sistema SafeTIR) che informa l'orga-



nizzazione internazionale responsabile dell'organizzazione e del funzionamento della catena di garanzia di essere informata dei carnet TIR presentati agli uffici doganali di destinazione. Ai fini della trasparenza, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la decisione del Consiglio recante pubblicazione in forma consolidata del testo della convenzione TIR.

Visto che la convenzione TIR 1975 si applica direttamente alle parti contraenti, il codice doganale comunitario e le sue disposizioni di applicazione non contengono molti articoli riguardanti questo regime. Il carnet TIR è un documento di transito doganale utilizzato per coprire gli oneri e i

dazi durante il trasporto internazionale delle merci. Gli oneri e i dazi sono coperti da una garanzia internazionale. A livello comunitario, l'ammontare della garanzia non può essere superiore a 60 000 EUR. Il regime TIR può essere utilizzato nella Comunità europea esclusivamente per movimenti di transito che hanno origine o termine all'esterno del territorio doganale comunitario, oppure effettuati tra due località del territorio doganale comunitario passando per il territorio di un paese terzo. Le merci devono circolare in veicoli o contenitori approvati e muniti di suggello doganale. Il carnet TIR è una dichiarazione in dogana per il trasporto di merci e costituisce la prova dell'esistenza

della garanzia. I carnet TIR sono distribuiti alle associazioni garanti nazionali dall'Unione internazionale dei trasporti stradali (IRU). Il "titolare" del carnet TIR, cioè la persona a cui è stata concessa un'autorizzazione ad operare in regime TIR e a nome della quale è presentato il carnet TIR, deve presentare le merci, accompagnate dal carnet TIR, presso gli uffici di partenza, passaggio e destinazione. Il titolare comunitario deve introdurre i dati del carnet TIR in formato elettronico presso gli uffici di partenza o d'entrata (di passaggio) e presentare, insieme al carnet TIR, il documento d'accompagnamento transito (DAT) agli uffici doganali di destinazione o d'uscita (di passaggio).

 <b>Kuwait</b>	 <b>Kyrgyzstan</b>	 <b>Latvia</b>
 <b>Lebanon</b>	 <b>Liberia</b>	 <b>Lithuania</b>
 <b>Luxemburg</b>	 <b>Macedonia (FYROM)</b>	 <b>Malta</b>
 <b>Moldova</b>	 <b>Mongolia</b>	 <b>Montenegro</b>
 <b>Morocco</b>	 <b>Netherlands</b>	 <b>Norway</b>
 <b>Poland</b>	 <b>Portugal</b>	 <b>Republic of Korea</b>
 <b>Romania</b>	 <b>Russian Federation</b>	 <b>Serbia</b>
 <b>Slovakia</b>	 <b>Slovenia</b>	 <b>Spain</b>
 <b>Sweden</b>	 <b>Switzerland</b>	 <b>Syria</b>
 <b>Tajikistan</b>	 <b>Tunisia</b>	 <b>Turkey</b>
 <b>Turkmenistan</b>	 <b>Ukraine</b>	 <b>United Arab Emirates</b>
 <b>United Kingdom</b>	 <b>United States of America</b>	 <b>Uruguay</b>
 <b>Uzbekistan</b>		

**I**l 28/03/2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare dei negoziati con la Confederazione svizzera al fine di negoziare un accordo recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 21/11/1990 riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci. La modifica consiste, tra l'altro, nell'estendere il campo di applicazione alle misure doganali di sicurezza.

Il 25/06/2009 è stata adottata la decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 192 del 31/7/2009.

Per motivi di chiarezza, il contenuto dell'accordo originale è stato inserito in un nuovo accordo consolidato, in vigore provvisoriamente dal 1/07/2009.

Quest'accordo si applica ai controlli e alle formalità riguardanti i trasporti di merci destinati a varcare una frontiera tra la Svizzera (compreso il Liechtenstein) e la Comunità nonché alle misure doganali di sicurezza da applicare ai trasporti di merci in provenienza da o verso paesi terzi. Tuttavia, non si applica ai controlli né alle formalità concernenti le navi e gli aeromobili in quanto mezzi di trasporto; esso si applica invece ai veicoli e alle merci trasportati con detti mezzi.

Le misure doganali di sicurezza riguardano la dichiarazione preliminare all'entrata e all'uscita delle merci, nonché il riconoscimento reciproco dello statuto di operatore economico autorizzato AEO.

La Comunità e la Svizzera si impegnano ad attuare e ad applicare ai trasporti di merci in provenienza da o verso paesi terzi le misure doganali di sicurezza e a garantire in tal modo un livello di sicurezza equiva-

# CE - Svizzera

lente alle loro frontiere esterne. Tuttavia, rinunciano ad applicare queste misure doganali di sicurezza ai trasporti di merci fra i rispettivi territori doganali.

Le merci che entrano o che escono nel o dal territorio doganale dell'UE o della Svizzera provenienti da un paese terzo dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di entrata o di uscita ai fini della sicurezza ("dichiarazione sommaria di entrata" oppure "dichiarazione sommaria di uscita") salvo se trasportate con mezzi che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.

Tali dichiarazioni dovranno essere presentate prima dell'introduzione delle merci sul territorio doganale dell'UE o della Svizzera o della loro uscita da tale territorio. Tuttavia, la presentazione di tale dichiarazione sarà facoltativa fino al 31/12/2010. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita deve essere presentata per via elettronica (salvo eccezioni) e deve contenere le indicazioni previste nell'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (DAC). L'allegato I dell'accordo in questione, prevede anche i casi in cui una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita non è richiesta.

La dichiarazione sommaria di entrata deve essere presentata presso l'autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono introdotte le merci provenienti da paesi terzi, mentre la dichiarazione sommaria di uscita deve essere presentata presso l'autorità competente della parte contraente sul cui

territorio doganale sono espletate le formalità di uscita a destinazione dei Paesi terzi. I termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita sono quelli previsti nelle DAC (articoli 184 bis e 592 ter), salvo deroghe fissate dalla Comunità o dalla Svizzera.

Nel contesto di quest'accordo, la Svizzera introduce lo statuto di operatore economico autorizzato (AEO), che permette alle imprese certificate di beneficiare di agevolazioni in occasione dello svolgimento dei controlli rilevanti in materia di sicurezza. L'obiettivo, raggiunto da quest'accordo, è il reciproco riconoscimento dello statuto di AEO.

A nostra conoscenza, le relative basi legali e la procedura di certificazione in Svizzera sono attualmente in fase di elaborazione. In merito alla procedura di certificazione sono stati stabiliti dalle autorità svizzere, i seguenti principi:

- L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è competente per la certificazione;
- la procedura di certificazione si basa su quella dell'UE;
- il richiedente svizzero deve svolgere un'autovalutazione (self assessment) mediante un apposito questionario;
- l'AFD verifica se le condizioni sono adempiute;
- se possibile, si tiene conto di altri certificati (p.es. ISO 28001).

L'articolo 6 dell'allegato II dell'accordo in questione, prevede le seguenti agevolazioni agli operatori economici autorizzati:

- le autorità doganali possono comunicare all'operatore economico autorizzato, prima dell'ingresso delle merci nel territorio doganale comu-

nitario o dell'uscita da esso, quando, in esito a un'analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare, sempreché tale comunicazione non comprometta il controllo da effettuare; le autorità doganali possono tuttavia procedere ad un controllo fisico anche qualora un operatore economico autorizzato non sia stato preventivamente informato,

- l'operatore economico autorizzato può presentare dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori per quanto riguarda le informazioni, di cui all'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario; tuttavia, nel caso in cui l'operatore economico autorizzato sia un vettore, uno spedizioniere o un agente doganale, gli è consentito di presentare un numero ridotto di dati obbligatori soltanto se partecipa all'importazione o all'esportazione di merci per conto di un operatore economico autorizzato,

- l'operatore economico autorizzato è sottoposto in minor misura ai controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici; nondimeno le autorità doganali possono decidere altrimenti per tener conto di una particolare minaccia o di obblighi di controllo derivanti da normative diverse da quelle doganali,

- qualora l'autorità doganale decida di procedere al controllo di una spedizione munita di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita presentata da un operatore economico autorizzato, detto controllo è effettuato in via prioritaria; inoltre, su richiesta dell'operatore economico autorizzato e con l'accordo dell'autorità doganale, tale controllo può essere effettuato in luogo diverso da quello dove l'autorità effettua solitamente i controlli.

# A E O

## Giappone

Il Giappone, terza potenza economica mondiale per prodotto interno lordo, è uno Stato dell'Asia orientale, con una superficie di 377.872 km<sup>2</sup> e 128 milioni di abitanti. La moneta locale è lo Yen.

Il Giappone ha aderito, tra l'altro, ai seguenti accordi internazionali:

- Cooperazione economica Asia-Pacifico
- Convenzione ATA
- Convenzione TIR (il Giappone ha firmato la Convenzione del 1959 ma non quella del 1975)
- Convenzione Internazionale della Descrizione e della Codificazione del Sistema Armonizzato (SA)
- Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)

Il Giappone ha concluso anche vari accordi preferenziali con paesi terzi. Alcuni accordi bilaterali sono stati siglati con il Brunei, il Cile, l'Indonesia, la Malaysia, il Messico, le Filippine, Singapore e la Thailandia. Mentre un accordo commerciale multilaterale è stato siglato tra il Giappone e l'Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico (ASEAN – Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam).

La tariffa doganale giapponese si basa sul Sistema Armonizzato 2007.

Le procedure doganali all'importazione riguardano l'immissione in libera pratica, il deposito doganale, l'ammissione temporanea ed il transito. Il valore in dogana delle merci si basa sul valore di transazione (valore CIF). Anche se il Giappone non ha previsto un sistema di zone franche, nel 1992 sono state create 22 Zone di Accesso Straniero (Foreign Access Zones – FAZ), che si trovano principalmente nei porti e negli aeroporti. I vantaggi che derivano dall'utilizzo dei FAZ riguardano alcune facilita-

zioni previste all'importazione delle merci, tuttavia, i maggiori vantaggi sono riservati al settore della logistica. Il Giappone ha creato dei programmi AEO che si basano sulle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane (programma SAFE). I programmi AEO sono stati creati in cooperazione con gli operatori economici ed hanno come obiettivo di aumentare la sicurezza e di facilitare il commercio legittimo. Il Giappone ha previsto cinque programmi AEO:

- 1 programma per gli importatori autorizzati
- 2 programma per gli esportatori autorizzati
- 3 programma per i depositi doganali autorizzati
- 4 programma per gli spedizionieri doganali (doganalisti) autorizzati
- 5 programma per gli operatori della logistica autorizzati.

Il programma per gli "importatori/esportatori autorizzati" prevede, tra l'altro, la riduzione dei controlli all'importazione/esportazione. Inoltre, l'"importatore autorizzato" potrà presentare la "dichiarazione doganale di pre-arrivo", il "rilascio della merce prima del pagamento dei dazi doganali" e la "compilazione periodica di una dichiarazione di pagamento dei dazi doganali", mentre l'obbligo di depositare le merci in un'area doganale prima della presentazione della dichiarazione all'esportazione è concesso solo agli "esportatori autorizzati".

*Esempio di procedura normale di sdoganamento delle merci all'importazione in Giappone*

Le merci arrivano in Giappone e devono essere introdotte nell'area doganale. Poi, prima di liberare la merce, deve essere presentata la dichiarazione doganale, la merce può essere controllata, i dazi doganali e le tasse devono essere pagati.

*Esempio di procedura di sdoganamento delle merci con un "importatore autorizzato"*

L'"importatore autorizzato" può decidere di presentare una dichiarazione di pre-arrivo (quindi prima dell'arrivo delle merci). Quando le merci entrano sul territorio doganale giapponese, deve essere presentata la dichiarazione doganale e le eventuali autorizzazioni all'importazione. Solo dopo il rilascio delle merci, i dazi doganali devono essere pagati.

Come si può notare in quest'esempio, in Giappone la dichiarazione di pre-arrivo è vista come una semplificazione per l'operatore economico.

*Esempio di procedura normale all'esportazione*

La merce da esportare, che si trova nei locali dell'esportatore, deve essere trasportata nell'area doganale, dove deve essere presentata la dichiarazione doganale, le merci vengono eventualmente controllate prima di poter essere esportate.

*Esempio di procedura all'esportazione per un "esportatore autorizzato"*

La merce si trova nei locali dell'esportatore. Viene presentata la dichiarazione doganale ed eventualmente la dogana decide di effettuare un controllo sulla merce, solo dopo la merce è inviata nell'area doganale prima di poter essere esportata. Gli operatori economici di "depositi doganali autorizzati" hanno l'autorizzazione di creare nuovi depositi oppure inviare le merci in altri depositi doganali semplicemente con una notifica alle autorità doganali. Inoltre, gli operatori economici di "depositi doganali autorizzati" non devono pagare la tassa mensile richiesta sul deposito doganale.

*Esempio di un'operazione doganale in un deposito doganale*

La ditta esportatrice detiene le merci nel suo deposito doganale. Quando le merci devono essere esportate sono inviate nell'area doganale ed inserite nei vari container. In questo caso, se l'"operatore economico di deposito doganale autorizzato" decide che le merci devono essere inviate in un altro deposito doganale, può farlo semplicemente notificandolo alla dogana.

Gli "operatori di logistica autorizzati", come le società di spedizione, le compagnie aeree o di trasporto, hanno diritto a delle semplificazioni nel quadro della procedura del transito. Per gli "spedizionieri doganali autorizzati", nel caso in cui un importatore non autorizzato gli delega le operazioni di importazione, il rilascio della merce è permesso prima della presentazione della dichiarazione doganale e del pagamento dei dazi e delle tasse. Mentre, se un esportatore non autorizzato delega le sue operazioni di esportazione ad uno "spedizioniere doganale autorizzato" e un "operatore di logistica autorizzato" trasporta le merci da esportare nell'area doganale, lo spedizioniere è autorizzato a compilare la dichiarazione di esportazione prima che le merci siano introdotte nell'area doganale.

*Esempio di procedura normale nel caso in cui abbiamo uno "spedizioniere doganale non autorizzato" e un "operatore della logistica non autorizzato", nel quadro dell'esportazione*

La merce si trova nei locali dell'esportatore e deve quindi essere trasportata nell'area doganale dove lo spedizioniere doganale presenta la

dichiarazione di esportazione ed eventualmente sono effettuati dei controlli sulle merci.

*Esempio nel caso in cui abbiamo uno "spedizioniere doganale autorizzato" e un "operatore della logistica autorizzato" nel quadro dell'esportazione*

La dichiarazione di esportazione anticipata può essere presentata dallo "spedizioniere doganale autorizzato" quando la merce si trova nei locali dell'esportatore.

Poi le merci sono trasportate dall'"operatore della logistica autorizzato" nell'area doganale prima di poter essere esportate.

I criteri per poter diventare AEO in Giappone sono i seguenti:

- soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali;
- capacità di poter utilizzare il sistema informatico doganale (NACCS) per le procedure doganali;
- capacità di condurre correttamente le operazioni doganali (inclusa la solvibilità finanziaria);
- istituzione di un Programma di adesione (include gli standards di sicurezza, la formazione, un'audit interno, ecc.).

Inoltre, il Giappone sta cercando di sviluppare degli accordi di partenariato con altri Paesi che hanno creato un programma AEO. Attualmente delle consultazioni sono in corso con l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America e vari studi sono in corso sulla fattibilità di un accordo con Singapore, Cina, Corea ed altri partner commerciali.

Nel 2008 un accordo di riconoscimento reciproco sull'AEO è stato siglato con la Nuova Zelanda.

**ISTOP SPAMAT** s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY  
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664  
Telefax: (080) 3974474  
Mobile: 348 6562094  
E-mail: spamat@spamat.it



**SPAMAT** s.n.c.

70122 BARI - ITALY  
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249  
Telefax: (080) 2460260  
Mobile: 346 3806614  
E-mail: spamatbari@spamat.it

**SHIPPING • FORWARDING • CHARTERING • STEVEDORING**



# Unioni doganali e zone di libero scambio nel mondo

*L'unione doganale e le zone di libero scambio sono un elemento essenziale per la creazione di un mercato comune.*

L'accordo GATT del 1947 (General Agreement on Tariffs and Trade) all'articolo XXIV, definisce l'unione doganale come la sostituzione di un solo territorio doganale a due o più territori doganali, quando questa sostituzione ha come conseguenza:

- che i dazi doganali e le altre regolamentazioni commerciali restrittive (fatta eccezione, nel caso in cui ciò fosse necessario, di talune restrizioni autorizzate) sono eliminati per l'essenziale degli scambi commerciali tra i territori costitutivi dell'unione, o almeno per l'essenziale degli scambi commerciali relativi ai prodotti originari di tali territori;

- che, con alcune riserve, i dazi doganali e le altre regolamentazioni applicabili da ciascuno dei membri dell'unione al commercio con i territori che non sono compresi in questa sono identiche in sostanza.

Il GATT ammette un'unione doganale di una forma "elementare" basata sulla nozione di "prodotti originari".

Sempre l'articolo XXIV del GATT, definisce la zona di libero scambio, intesa come un gruppo di uno o più territori doganali, tra i quali i dazi doganali e le altre regolamentazioni commerciali restrittive (salvo le misure restrittive autorizzate) sono eliminati per la maggior parte degli scambi commerciali che vertono sui prodotti originari dei territori facenti parte di questa zona di libero scambio.

L'Organizzazione Mondiale delle

Dogane (OMD), nel suo glossario dei termini doganali, definisce invece l'unione doganale come un'entità costituita da un territorio doganale che si sostituisce a due o più territori doganali e avente nella sua fase ultima le caratteristiche seguenti:

- una tariffa doganale comune ed una legislazione doganale comune oppure armonizzata per l'applicazione della tariffa;

- l'assenza di percezione di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente negli scambi tra i paesi che costituiscono l'unione doganale di prodotti interamente originari di questi paesi oppure di prodotti di paesi terzi per i quali le formalità di importazione sono state adempiute e i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente sono state percepite o garantite e che non hanno beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali dazi e tasse;

- l'eliminazione delle regolamentazioni restrittive degli scambi commerciali all'interno dell'unione doganale.

Mentre la zona di libero scambio è definita, sempre dall'OMD, come un'entità costituita dai territori doganali di un'associazione di Stati e che possiede nella sua fase ultima le caratteristiche seguenti:

- eliminazione dei dazi doganali per i prodotti originari di un paese della zona;

- ogni Stato conserva la sua tariffa doganale e la sua legislazione doganale;

- ogni Stato della zona conserva la sua autonomia in materia doganale e di politica economica;

nale e di politica economica;

- gli scambi riposano sull'applicazione delle regole di origine per tener conto delle tariffe doganali ed evitare delle malversazioni del traffico;

- eliminazione dei regolamenti restrittivi degli scambi commerciali all'interno della zona.

La definizione di un'unione doganale dell'OMD è stata adottata ad un'epoca posteriore a quella del GATT e quindi si avvicina di più al contenuto di un'unione doganale moderna.

L'unione doganale della Comunità risponde alla definizione dell'unione doganale dell'OMD e va anche oltre tale definizione.

In virtù delle disposizioni comunitarie, l'unione doganale della Comunità beneficia segnatamente:

- dell'assenza di frontiere doganali interne tra gli Stati membri;

- di una tariffa doganale comune, di una politica commerciale comune e di una legislazione completa e uniforme applicata ai paesi terzi e realizzata attraverso decisioni prese dalle istituzioni dell'Unione europea e non dagli Stati membri individualmente;

- della giurisdizione della Corte di Giustizia delle Comunità europee;

- di "risorse proprie".

Come possiamo notare dalle definizioni di cui sopra, tutte le unioni doganali e le zone di libero scambio non hanno necessariamente le stesse caratteristiche.

**Unioni doganali nel mondo**

Unione doganale	Anno di creazione	Paesi parte dell'unione doganale
CACM (Central American Customs Market)	1961	Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua
CAN (Andean Community)	1998	Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù
CARICOM (Caribbean Community)	1973	Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Montserrat, Trinidad e Tobago, St Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Surinam
EAC (East African Community)	2005	Kenya, Tanzania, Uganda
EAEC (Eurasian Economic Community)	1995	Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Uzbekistan
UE (Unione europea)	1968	27 Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
MERCOSUR (Southern Common Market)	1991	Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay
SACU (Southern African Customs Union)	1970	Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland
UE/Turchia (per i prodotti industriali)	1996	UE, Turchia
UE/Andorra (esclusi i prodotti agricoli)	1990	UE, Andorra
UE/San Marino (tutti i prodotti, salvo quelli del carbone e dell'acciaio)	1991	UE, San Marino

**Zone di libero scambio nel mondo**

Zona di libero scambio	Data di creazione	Paesi parte della zona di libero scambio
COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa)	2000	Djibouti, Egitto, Kenia, Madagascar, Malawi, Maurizio, Sudan, Zambia, Zimbabwe
EADC (East African Development Company)	2000	Angola, Botswana, Congo, Lesotho, Malawi, Maurizio, Mozambico, Namibia, Seicelle, Sudafrica, Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe
EFTA (European Free Trade Area)	1960	Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera
SEE (Spazio Economico Europeo)	1994	CE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
CISFTA (Commonwealth of Independent States Free Trade Agreement)	1994	Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirgikistan, Moldavia, Russia, Tajikistan, Ucraina, Uzbekistan
NAFTA (North American Free Trade Agreement)	1994	Canada, Messico, Stati Uniti d'America
CER (Closer Economic Relations)	1983	Australia, Nuova Zelanda
PICTA (Pacific Island Countries Trade Agreement)	2001	Cook (isole), Stati Federati di Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Isole Marshall, Samoa, Isole Salomone, Tonga, Tavalu e Vanuatu
GAFTA (Greater Arab Free Trade Area)	2005	Bahrein, Egitto, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Yemen

# Polizza assicurativa per i Doganalisti

**Il centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ha studiato, tramite banchemo costa insurance broker spa, una polizza assicurativa per la copertura delle responsabilità aperta a tutti gli Spedizionieri Doganali iscritti all'albo.**

*banchemo costa insurance broker spa opera nel settore del brokeraggio assicurativo dal 1975 ed è specializzato nel Ramo Trasporti, in particolare nelle coperture di responsabilità per gli operatori ausiliari del trasporto (Spedizionieri, Operatori Doganali, NVOCC, Agenti Marittimi, Terminalisti, ecc.) ha elaborato soluzioni uniche in Italia per la gestione assicurativa degli operatori del trasporto e di tutti quei soggetti che a vario titolo operano all'interno della filiera logistica.*

*Il gruppo Banchemo Costa Spa, fondato nel 1968, è uno dei leader mondiali nel settore del brokeraggio marittimo ed opera tramite i suoi uffici di Genova, Ferrara, Marina di Carrara, Roma, Montecarlo, Ginevra, Londra, Mosca, Hong Kong, Pechino.*

*La banchemo costa insurance broker spa mette a disposizione di tutti gli operatori doganali uno staff che potrà darVi tutte le informazioni sulla convenzione assicurativa: per chiarimenti e assistenza rivolgersi a:*

*banchemo costa insurance broker s.p.a.*

*Via Pammatone, 2 – 16121 GENOVA tel.  
010.5631.700 – 765 – 773 – 731 – 771 - fax  
010.566.407 e-mail: cargo@bancostains.it  
Giampaolo MAZZINI (account executive)*

*010/5631.765 - 3351917417*

*Corrado AZZARITA 010/5631.773 - 3316161528*

*Giovanni ZAMPICHELLI 010/5631.731*

*Coadiuvati dal reparto cargo che è composto da:*

*Giuseppe MORINO (director) 010/5631.795*

*Franca DEFILIPPI (back office) 010/5631.779*

*Paola CAPELLI (back office) 010/5631.771*

*Marita GHELARDI (claims dpt) 010/5631.714*

*Ilaria CHESSA (claims dpt) 010/5631.715*

*Sara SCHIAVO (claims dpt) 010/5631.783*

*od in alternativa:*

*Alla Segreteria del Centro Studi e Servizi srl*

*Tel. 06/42.00.46.21 - Fax 06/42.00.46.28*

*e-mail: info@cnsd.it.*

Lo schema da noi studiato non ricalca lo schema normalmente proposto dalle Compagnie di Assicurazioni con una polizza a copertura della sola attività di spedizioniere doganale, ma verrà data la possibilità a ciascun assicurato, attraverso uno Schema Modulare, di coprire facoltativamente altre attività svolte dal doganalista. La novità più importante della nostra convenzione riguarda la copertura dei danni patrimoniali involontariamente e/o incolpevolmente cagionati a terzi, compreso l'Erario, nell'esercizio dell'attività di spedizioniere doganale iscritto all'albo anche quando lo stesso è chiamato in causa per la responsabilità solidale.

Per cui l'operatore doganale che opera con rappresentanza indiretta potrà assicurare multe, ammende o sanzioni pecuniarie irrogate al proprietario delle merci, o all'Assicurato stesso quale responsabile in solido.

La copertura prevede, di base, le seguenti condizioni:

#### **A) Rappresentanza diretta** (vedasi tabella)

Viene coperta la responsabilità dell'Operatore Doganale iscritto all'albo per errori e/o omissioni compiuti dall'Assicurato stesso e suoi dipendenti anche parasubordi-

nati o mandatari nell'esercizio della propria attività. Verrà applicata una franchigia fissa di 1.000 per ciascun evento, o di una serie di eventi derivanti da una sola causa generatrice o da cause identiche e seriali.

#### **B) Rappresentanza diretta e asseverazione delle dichiarazioni doganali** (vedasi tabella)

Viene coperta la responsabilità dell'Operatore Doganale iscritto all'albo per danni patrimoniali involontariamente e/o incolpevolmente cagionati a terzi, compreso l'Erario nell'esercizio della funzione di asseverazione delle dichiarazioni doganali.

Verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000 per ciascun evento, o di una serie di eventi derivanti da una sola causa generatrice.

In caso di inottemperanza di quanto previsto dall'art.13 del Codice Deontologico degli Spedizionieri Doganali, eventuali danni saranno liquidati previa applicazione dello scoperto del 25% con il minimo di 2.000.

#### **C) Rappresentanza indiretta** (vedasi tabella)

Viene coperta la responsabilità dell'Operatore Doganale iscritto all'albo per danni patrimoniali involontaria-

mente e/o incolpevolmente cagionati a terzi.

Verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000 per ciascun evento, o di una serie di eventi derivanti da una sola causa generatrice o da cause identiche e seriali. In caso di inottemperanza di quanto previsto dal Codice Deontologico degli Spedizionieri Doganali, eventuali danni saranno liquidati previa applicazione dello scoperto del 25% con il minimo di 2.000

- I premi sono indicati nella scheda riportata qui sotto.
- Alla fine dell'anno assicurativo l'azienda assicurata dovrà comunicare il fatturato a consuntivo per permettere agli assicuratori, nel caso in cui l'azienda fatturi più di 800.000,00 di procedere al calcolo della regolazione premio in base ai tassi di regolazione indicati sulla scheda "massimali e premi".

Si elencano qui di seguito, a titolo esemplificativo ma non riduttivo, alcuni rischi per i quali è prestata l'assicurazione:

- violazioni e/o infrazioni commesse dall'Assicurato o da chi per esso a norme relative all'esportazione e all'importazione di merci di terzi che comportino, per la mancata o er-

rata compilazione di documenti di trasporto e/o doganali: multe, ammende o sanzioni pecuniarie irrogate al Proprietario delle merci, ad altri che agiscono per suo conto o all'Assicurato stesso quale responsabile in solido;

- diritti doganali, I.V.A. o simili imposte da rimborsare al proprietario delle merci a seguito di azione di rivalsa esperita da quest'ultimo nei confronti dell'Assicurato o all'Assicurato stesso quale responsabile;

- la responsabilità derivante dalla comunicazione di informazioni o documenti all'Autorità doganale o a una simile organizzazione governativa, o derivante dal rilascio di una cauzione o garanzia o dall'emanazione di un Documento Amministrativo Unico (DAU), o di un Documento Transito Comunitario ("T") o di ogni altro tipo di cauzione o garanzia a beneficio dell'Assicurato o connessa con un trasporto organizzato dall'Assicurato;

- la compilazione, sottoscrizione e presentazione elenchi INTRASTAT.

Alleghiamo la tabella dei premi divisa per il tipo di responsabilità da assicurare: diretta, con asseverazione, indiretta ed il massimale che si vuole garantire:

### POLIZZA DI RESPONSABILITÀ PER LO SPEDIZIONIERE DOGANALE

MASSIMALI E PREMI						
Aziende con fatturato per operazioni doganali entro _ 800.000,00						
Responsabilità dello Spedizioniere Doganale	A) Rappresentanza diretta	Massimale 1 _ 150.000 Premio minimo _ 1.000	Massimale 2 _ 200.000 Premio minimo _ 1.200	Massimale 3 _ 300.000 Premio minimo _ 1.500	Massimale 4 _ 500.000 Premio minimo _ 1.800	
	Sull'eccedenza a fatturati di _ 800.000	Tasso 0,20%	Tasso 0,24%	Tasso 0,30%	Tasso 0,36%	
	B) asseverazione delle dichiarazioni doganali	Sottolimito _ 100.000 Premio minimo _ 1.200	Sottolimito _ 200.000 Premio minimo _ 1.500	Sottolimito _ 300.000 Premio minimo _ 1.900	Sottolimito _ 500.000 Premio minimo _ 2.300	
	Sull'eccedenza a fatturati di _ 800.000	Tasso 0,24%	Tasso 0,30%	Tasso 0,38%	Tasso 0,40%	
	C) Rappresentanza indiretta	Sottolimito _ 100.000 Premio minimo _ 2.000	Sottolimito _ 115.000 Premio minimo _ 2.300	Sottolimito _ 125.000 Premio minimo _ 2.700	Sottolimito _ 150.000 Premio minimo _ 3.000	
	Sull'eccedenza a fatturati di _ 800.000	Tasso 0,40%	Tasso 0,46%	Tasso 0,54%	Tasso 0,60%	
	A) + B) + C)	Premio min. annuo _ 2.000	Premio min. annuo _ 2.300	Premio min. annuo _ 2.700	Premio min. annuo _ 3.000	
	Massimali per anno e per sinistro - I premi indicati si intendono annuali e al lordo delle imposte di legge pari al 22,25%					

Sezione A	"Rappresentanza diretta"	franchigia fissa _ 1.000
Sezione B	Asseverazione delle dichiarazioni doganali	scoperto del 10% con il minimo di _ 1.000 - in caso di inottemperanza di quanto previsto dall'art. 13 del Codice Deontologico degli Spedizionieri Doganali, eventuali danni verranno liquidati previa applicazione dello scoperto del 25% con il minimo di _ 2.000,00
Sezione C	Rappresentanza indiretta	scoperto del 10% con il minimo di _ 1.000 - in caso di inottemperanza di quanto previsto dall'art. 13 del Codice Deontologico degli Spedizionieri Doganali, eventuali danni verranno liquidati previa applicazione dello scoperto del 25% con il minimo di _ 2.000,00

Possibili integrazioni (su base fatturato) che verranno quotate di volta in volta

Sezione RC Vettore e/o dello spedizioniere vettore  
Sezione RC Terzi

Sezione Tutela Legale  
Sezione per merci non ritirate a destino



Le aziende assicurate possono inoltre facoltativamente integrare la copertura con alcune Sezioni che andranno a coprire altri rischi e/o attività svolte dall'operatore doganale con tassi parametrati al fatturato conseguito dall'azienda per ciascuna attività:

**Sezione B "Spedizioniere e Vettore":**

copertura delle responsabilità dello spedizioniere puro (mandatario o mandante), nonché delle responsabilità quale vettore effettivo o contrattuale, sia terrestre che marittimo o aereo, e/o operatore multimodale e/o consolidatore e/o nvocc, per danni e perdite subite dalle merci degli utenti.

**Sezione C "Agente Marittimo":**

copertura della responsabilità quale agente marittimo per perdite o danno materiale al carico, alla nave ed alle attrezzature compresi i container, anche quando opera come committente del trasporto. Inoltre vengono coperte le operazioni di porto in genere, la pianificazione di carico e stivaggio di una nave, la preparazione ed emissione dei documenti del trasporto.

**Sezione D – "R.C. Terzi":**

la compagnia si impegna a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per:

- 1) perdita o danno materiale a cose di terzi
- 2) morte, lesioni o malattia;
- 3) danni indiretti risarcibili derivanti dagli eventi indicati al punto a) sopra

**Sezione E – "Gestore di Magazzini":**

la compagnia si impegna a tenere indenne l'assicurato

di qualsiasi somma questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile in qualità di depositario, transitario e/o operatore logistico in relazione alle merci immagazzinate all'interno di depositi gestiti direttamente.

**Sezione F – "Tutela Legale":**

la Società si impegna a sostenere le spese legali sostenute dall'assicurato per il recupero di nolo e altre spese non pagate dal mittente o dal destinatario nonché delle spese legali sostenute dall'assicurato in una causa promossa contro di esso, indipendentemente dal fatto che questi costi siano indennizzabili a termini di polizza.

**Sezione G "Spese per costi di merci non ritirate a destino":**

con la presente Sezione viene convenuto che gli assicuratori indennizzeranno l'assicurato degli extra-costi sostenuti dallo stesso dovuti al verificarsi della mancata presa in consegna da parte del destinatario della merce al luogo di consegna. La garanzia è prestata al 100% da alcuni sottoscrittori dei Lloyd's di Londra. La gestione della polizza è affidata a Banchema Costa Insurance Broker spa – Via Pammatone, 2 - 16121 GENOVA, tel. 010.5631700, fax 010.566407 – www.bancosta.it - E-mail: cargo@bancostains.it

**MODALITÀ DI ADESIONE**

In allegato trovate la Scheda di Adesione per sottoscrivere la polizza di responsabilità dell'operatore doganale.

Per informazioni sul modulo di adesione, sulle possibili integrazioni del contratto e le modalità di pagamento si potrà rivolgere: alla Banchema Costa Insurance Broker spa – Via Pammatone, 2 - 16121 GENOVA, tel. 010/5631700, fax 010/566407 – www.bancosta.it E-mail: cargo@bancostains.it

POLIZZA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ PER LO SPEDIZIONIERE DOGANALE  
SCHEDA DI ADESIONE

"Nome"	"Cognome"	oppure
"Ragione Sociale"		
"Indirizzo" – "Cap" – "Provincia"		
Identificativo utente: "Numero di telefono" "fax"		
"e.mail" "persona da contattare"		

Con l'invio della presente comunico l'adesione alle seguenti coperture assicurative a:

banchero costa insurance broker s.p.a.  
Via Pammatone 2 - 16121 Genova  
Tel. 010/5631.700 - Fax 010.566.407  
e-mail: cargo@bancostains.it

oppure

Centro Studi e Servizi srl  
Via XX Settembre, 3 – 00187 Roma  
Tel. 06/42.00.46.21 - Fax 06 42.00.46.28  
e-mail: info@cnsd.it.

**Comunicando le seguenti informazioni:**

- Numero di iscrizione all'albo nazionale degli spedizionieri doganali
  - Nome dell'Assicurato e indicare eventuali società Collegate/Partecipate/Controllate da assicurare
  - Indicare il Nome degli Operatori Doganali che operano all'interno dell'azienda
  - Fatturato relativo all'attività di Operatore Doganale (escluso anticipazioni ed oneri doganali)
  - Numero degli amministratori/dirigenti della società
  - Numero dei dipendenti/impiegati
  - Altre attività svolte (Spedizioniere Vettore, NVOCC, Agente Marittimo, Gestore di Magazzini, ecc.)
  - Fatturato relativo alle attività sopraindicate:
  - Richieste di indennizzo ricevute negli ultimi tre anni (indicare gli importi reclamati):
- 1) ... ..      2) ... ..      3) ... ..

## A) Rappresentanza diretta

<b>Opzione 1)</b>				
Massimale di	150.000,00	Premio Euro	1.000,00 (non frazionabile)	<input type="checkbox"/>
<b>Opzione 2)</b>				
Massimale di	200.000,00	Premio Euro	1.200,00 (non frazionabile)	<input type="checkbox"/>
<b>Opzione 3)</b>				
Massimale di	300.000,00	Premio Euro	1.500,00 (non frazionabile)	<input type="checkbox"/>
<b>Opzione 4)</b>				
Massimale di	500.000,00	Premio Euro	1.800,00 (non frazionabile)	<input type="checkbox"/>

## B) Rappresentanza diretta con asseverazione delle dichiarazioni doganali – (A+B)

<b>Opzione 1)</b>				
Massimale di	100.000,00	Premio Euro	1.200,00 (non frazionabile)	<input type="checkbox"/>
<b>Opzione 2)</b>				
Massimale di	200.000,00	Premio Euro	1.500,00 (non frazionabile)	<input type="checkbox"/>
<b>Opzione 3)</b>				
Massimale di	300.000,00	Premio Euro	1.900,00 (non frazionabile)	<input type="checkbox"/>
<b>Opzione 4)</b>				
Massimale di	500.000,00	Premio Euro	2.300,00 (non frazionabile)	<input type="checkbox"/>

## C) Rappresentanza indiretta – (A+B+C)

<b>Opzione 1)</b>				
Massimale di	100.000,00	Premio Euro	2.000,00 (non frazionabile)	<input type="checkbox"/>
<b>Opzione 2)</b>				
Massimale di	115.000,00	Premio Euro	2.300,00 (non frazionabile)	<input type="checkbox"/>
<b>Opzione 3)</b>				
Massimale di	125.000,00	Premio Euro	2.700,00 (non frazionabile)	<input type="checkbox"/>
<b>Opzione 4)</b>				
Massimale di	150.000,00	Premio Euro	3.000,00 (non frazionabile)	<input type="checkbox"/>

Premio da versare: Euro \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO

Effettuare il pagamento presso la seguente banca:

**Banca Nazionale del Lavoro**

IBAN: IT75 M010 0501 4000 0000 0031 140

Intestato a: **banchero costa insurance broker s.p.a.**

SWIFT/BIC: BNLIITRR

*Causale: indicare il nome e/o la società cui si riferisce l'importo versato*

Successivamente inviare alla banchero costa insurance broker spa fax. 010/566.407 copia del bonifico bancario

# Memorandum sul manzo

Nel luglio 1999, a seguito della decisione adottata dall'Organizzazione Mondiale del Commercio con cui gli Stati Uniti venivano autorizzati ad adottare delle misure di ritorsione nei confronti dell'UE per via del divieto, disposto da quest'ultima, di importazione di carne di manzo trattata agli ormoni, lo U.S. Trade Representative (USTR) - l'organismo governativo statunitense responsabile dello sviluppo e coordinamento delle politiche commerciali e di investimento industriale, nonché della cura dei negoziati commerciali con gli altri Paesi - ha imposto un dazio ad valorem del 100% su una specifica lista di prodotti agricoli comunitari.

Il 23 gennaio 2009, lo USTR pubblicava un primo avviso nel quale annunciava l'intenzione di modificare la lista stilata nel luglio 1999, rimuovendo alcuni dei prodotti in essa contenuti ed aggiungendone altri.

L'avviso prevedeva come data di entrata in vigore di tali modifiche il 23 marzo 2009, ma il termine è stato fatto più volte slittare, fino allo scorso 19 settembre, data a partire dalla quale sono stati cancellati dalla lista prodotti quali:

1) pomodori preparati o conservati in sostanze diverse da aceto o acido acetico (HTS 2002.10);

2) fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati (HTS 1905.40);

3) altri succhi di altra frutta non nominati né compresi altrove, non arricchiti con vitamine o minerali (HTS 2009.80.60) - i dazi aggiuntivi su questa voce tariffaria continuano tuttavia ad essere applicati se i beni in questione sono originari di Austria e Francia;

4) cicoria torrefatta od altri succedanei ed estratti del caffè e loro estratti (HTS 2101.30);

5) senape preparate (HTS 2103.30.40);

6) zuppe, brodi e relativi preparati (HTS 2104.41);

7) filati unici (diversi dal filo da cucire... contenenti l'85% o più di fibre artificiali in fiocco (HTS 5510.11).

Per quanto riguarda invece i prodotti sui quali sono stati mantenuti in vigore i dazi al 100%, si veda la lista riportata in basso.

L'iniziativa dello USTR fa parte di un accordo concluso il 12 maggio 2009 tra il rappresentante per il Commercio USA Don Kirk ed il Commissario al Commercio Catherine Ashton il quale prevede l'apertura da parte dell'UE di un contingente tariffario autonomo, basato sul sistema NPF (nazione più favorita) di 20.000 tonnellate a dazio zero per le carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, prodotte senza ormoni della crescita (prodotti, questi, che sono tradizionalmente esportati dagli Stati Uniti). Tale contingente, istituito

con il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio del 13 luglio 2009 a decorrere dal 1° agosto 2009, si aggiunge quello di 11.500 tonnellate (a dazio ad valorem pari al 20%) che gli USA già condividono con il Canada. Gli Stati Uniti, durante questa fase, della durata di 3 anni, manterranno una riduzione del livello delle misure ritorsive per i prodotti UE nel limite dei 38 milioni di dollari, anziché dei 116 milioni autorizzati dall'OMC, impegnandosi inoltre a non imporre il cosiddetto sistema di sanzioni "carosello", con cui gli USA hanno la possibilità di modificare ogni sei mesi - unilateralmente - la lista dei prodotti da sottoporre a dazi del 100%.

Decorsi tre anni, l'Accordo entra in una seconda fase, della durata di un anno, nella quale è previsto che l'UE espanda il contingente tariffario a 45.000 tonnellate complessive.

Gli USA, in cambio, sospenderanno i restanti dazi ritorsivi sui prodotti UE di cui alla suddetta lista.

Al termine della fase 2, Stati Uniti ed UE potrebbero anche decidere di estendere l'accordo in una terza fase, la cui durata non è stata ancora stabilita, o di arrivare ad una composizione definitiva della controversia sulle carni agli ormoni, da raggiungere in luogo di una proroga dell'Accordo stesso.

**Frank J. Desiderio**

*Grunfeld, Desiderio, Lebowitz,  
Silverman & Klestadt LLP, New York - USA*



*Prodotti di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna o Svezia:*

<b>Voce tariffaria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Aliquota dazio</b>
9903.02.21	Meat of bovine animals, fresh or chilled (provided for in heading 0201) – articles of subheading 0201.10.05, 0201.10.10, 0201.20.02, 0201.20.04, 0201.20.06, 0201.20.10, 0201.20.30, 0201.20.50, 0201.30.02, 0201.30.04, 0201.30.06, 0201.30.10, 0201.30.30, or 0201.30.50	100%
9903.02.22	Meat of bovine animals, fresh or chilled (provided for in heading 0201) – articles of subheading 0201.10.50, 0201.20.80, or 0201.30.80	100%
9903.02.23	Meat of bovine animals, frozen (provided for in heading 0202) – articles of subheading 0202.10.05, 0202.10.10, 0202.20.02, 0202.20.04, 0202.20.06, 0202.20.10, 0202.20.30, 0202.20.50, 0202.30.02, 0202.30.04, 0202.30.06, 0202.30.10, 0202.30.30, or 0202.30.50	100%
9903.02.24	Meat of bovine animals, frozen (provided for in heading 0202) – articles of subheading 0202.10.50, 0202.20.80, or 0202.30.80	100%
9903.02.25	Meat of swine, fresh or chilled (provided for in subheading 0203.11, 0203.12, or 0203.19)	100%
9903.02.26	Carcasses and half-carcasses of swine, frozen (provided for in subheading 0203.21)	100%
9903.02.27	Hams, shoulders, and cuts thereof, with bone in, of swine, frozen (provided for in subheading 0203.22)	100%
9903.02.28	Edible offal of bovine animals, fresh or chilled (provided for in subheading 0206.10)	100%
9903.02.29	Edible offal of bovine animals, frozen (provided for in subheading 0206.21, 0206.22, or 0206.29)	100%
9903.02.30	Roquefort cheese (provided for in subheading 0406.40.20 and 0406.40.40)	100%
9903.02.32	Truffles, fresh or chilled (provided for in subheading 0709.59.10)	100%
9903.02.34	Other prepared or preserved meat, meat offal or blood, of liver of any animal (provided for in subheading 1602.20)	100%

*Prodotti della Francia:*

9903.02.43	Hams, shoulders and cuts of meat of swine, with bone in, salted, in brine, dried or smoked (provided for in subheading 0210.11)	100%
9903.02.44	Wool grease (other than crude wool grease) and fatty substances derived from wool (including lanolin) (provided for in subheading 1505.00.90)	100%
9903.02.45	Chocolate and other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs or bars, filled, weighing 2 kg or less each (provided for in subheading 1806.31)	100%
9903.02.46	Lingonberry and raspberry jams (provided for in subheading 2007.99.05)	100%

*Prodotti dell'Austria o Francia:*

9903.02.83	Juice of any other single fruit, not elsewhere specified or included, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter (provided for in subheading 2009.80.60)	100%
------------	--	------





# Riforma del processo civile e tributario

**È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 95 G.U. n. 140 del 19 giugno c. a., la L. 18 giugno 2009 n. 69 relativa alla riforma del processo civile avente riflessi nel contenzioso tributario per effetto dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 31 dicembre 2002 il quale stabilisce una riserva di legge nel disporre che "I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile".**

**L**e novità immediate, che trovano applicazione anche nel campo fiscale, sono quattro:

- la riduzione a sei mesi, e non più un anno, del termine lungo per le impugnazioni delle sentenze;
- la compensazione delle spese non più in presenza di giusti motivi ma per gravi ed eccezionali ragioni;
- il giudice potrebbe basare la sua decisione sulle questioni rilevabili d'ufficio, quali potrebbe essere l'inammissibilità del ricorso;
- l'introduzione della cosiddetta *translatio iudicii*, con la quale un giudice, con sentenza, dichiara la propria carenza di giurisdizione rimettendo le parti davanti al giudice che ne è fornito.

La prima ha ridotto il termine dell'impugnazione della sentenza da un anno a sei mesi: ragion per cui il giudicato, nell'ipotesi di assenza della sua notifica da parte della controparte, si formerà decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza stessa.

Nel processo tributario, poiché con la notifica del ricorso o dell'appello il giudizio è solo, come dire, proposto, il momento di incardinazione del rito coinciderebbe con la co-

stituzione in giudizio; cosicché se il ricorrente si è costituito il giorno dopo che è entrata in vigore la legge, dovrebbe trovare applicazione il termine dei sei mesi, a prescindere dal grado di giudizio in cui pende il processo. Si parla al condizionale in quanto ancora non si è formata al riguardo una dottrina dominante, ancora presto; ma questa sembra l'interpretazione letterale dell'espressione "giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge".

Per quanto riguarda la compensazione delle spese, la nuova legge contiene l'espressione "gravi ed eccezionali ragioni" oltre i casi di soccombenza reciproca ma non più per giusti motivi.

Per le spese, l'ex art. 92 del c.p.c. prevedeva la soccombenza reciproca ma anche i giusti motivi; allo stato attuale l'introduzione di "gravi ed eccezionali ragioni" da parte del legislatore è diretta a ridurre le ipotesi di compensazioni delle spese.

Nell'ambito tributario il D.Lgs. n. 546/92 all'art. 15 prevede che il giudice dichiarerà in tutto o in parte compensate le spese, ex art. 92 c.p.c.; per quanto riguarda la condanna delle spese è stato modificato l'art. 96,

comma 3, del c.p.c. che così si esprime: "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata". Attualmente, il giudice tributario dovrà tenere conto della nuova disposizione.

Per le "questioni rilevabili d'ufficio", si potrà verificare che il giudice, dopo la discussione in aula, potrebbe anche basare la sua decisione su una questione rilevata di ufficio che non è stata oggetto di contraddittorio, quale, per esempio, l'inammissibilità del ricorso.

Ma a tutela del principio del contraddittorio, di rango costituzionale, il legislatore ha precisato che se il giudice ritiene di prendere a fondamento della sua decisione una questione rilevata di ufficio, deve, a pena di nul-

lità, assegnare un termine, non meno di venti e non superiore a quaranta giorni, dalla comunicazione per il deposito di memorie in riferimento alla questione.

Per quanto concerne la translatio iudicii, nell'ipotesi di errore del contribuente che abbia proposto il ricorso dinanzi ad un giudice non fornito di giurisdizione, lo stesso, anziché dichiarare inammissibile il ricorso, lo trasmette al giudice competente.

Nell'ambito tributario può capitare che un contribuente propone per errore un ricorso inerente ai contributi previdenziali alla commissione provinciale tributaria anziché al giudice ordinario.

Sostanzialmente può accadere che il giudice abbia dichiarato con sentenza il suo difetto di giurisdizione, indicando il giudice competente, ma se la stessa non viene riassunta dinanzi al giudice competente entro tre

mesi dal passaggio in giudicato della sentenza stessa, la mancata e tardiva riassunzione comporta l'estinzione del processo (vedi anche Cesare Glendi sul tema della translatio iudicii sulla rivista "Giurisprudenza tributaria" de "Il Fisco" n. 7/07).

Nel processo civile è stata introdotta la novità della testimonianza in forma scritta, prevista dall'art. 46, comma 8, della L. 69/09, che prevede la possibilità su accordo delle parti di assumere la testimonianza in forma scritta.

Questa novità non vale per la materia fiscale; c'è il divieto dell'art. 7 del D.Lgs. 546/92. Sarebbe molto complicato introdurla nel processo tributario non fosse altro che un tale mezzo di prova andrebbe solo a favore del contribuente sprovvisto di prove idonee a confutare la pretesa del Fisco.

Francesco Campanile

# Centro Spedizionieri Doganali



Dal 1993, un pool di professionisti e esperti di commercio estero al servizio delle imprese "globali"

### Servizi :

- » OPERAZIONI DOGANALI ORDINARIE E IN PROCEDURA DOMICILIATA
- » INTRASTAT
- » ASSEVERAZIONE
- » MAGAZZINO DOGANALE
- » DEPOSITO IVA
- » DEPOSITO LOGISTICA
- » TRANSITI COMUNITARI
- » RAPPRESENTANZA FISCALE
- » ASSISTENZA LEGALE IN CASO DI CONTENZIOSO DOGANALE E TRIBUTARIO
- » CONSULENZA E ASSISTENZA DOGANALE ALLE IMPRESE, IN ITALIA E IN CINA
- » CONSULENZA IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, ANCHE ON LINE

### Consulenza OnLine :



COMMERCIO INTERNAZIONALE

Con il servizio di **Consulenza online**, mettiamo a tua disposizione, la nostra decennale esperienza nel settore del **commercio internazionale** ed in tutti quegli aspetti ad esso correlati:



- » Classificazione Doganale dei Prodotti;
- » Imposizione Daziaria;
- » Autorizzazioni Ministeriali e Licenze D'importazione;
- » Assistenza nel Contenzioso Doganale, Tributario e Commerciale;
- » Approfondimenti sugli aspetti normativi Doganali e Fiscalità Internazionale;
- » Problematiche nella Contrattualistica Internazionale;
- » Studi su Origine della Merce ed Individuazione Trattamenti Preferenziali (esenzioni daziarie);
- » Schede Paese;

E MOLTO ALTRO ANCORA »

### Contatti :

**In Italia :**  
Tel. 0733 80191 - Fax. 0733 801927  
Sito Web : [www.centrospedizionieri.com](http://www.centrospedizionieri.com)  
eMail : [info@centrospedizionieri.com](mailto:info@centrospedizionieri.com)

**In Cina :**  
Tel/Fax : 0086 20 83652515  
eMail : [s.rissone@csd-china.cn](mailto:s.rissone@csd-china.cn)

Visita il sito ed iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita!  
Sarai sempre aggiornato sulle **Novità relative al Commercio Estero!**

[www.commercio-internazionale.com](http://www.commercio-internazionale.com)

via Lamborghini, 3 62012 Civitanova Marche (MC) - P.IVA 01151480439

# Royalties e valore imponibile in dogana

**A**vendo notato un consistente incremento dei controlli relativi al valore in dogana delle merci, con particolare riferimento alle royalties, ho ritenuto opportuno fare chiarezza sulle disposizioni attualmente in vigore.

Al fine di valutare se le somme pagate per l'utilizzo di un marchio o di una licenza debbano essere dichiarate in dogana per la determinazione del valore imponibile è necessario soffermarsi sul contenuto dell'articolo 32 del regolamento CEE n. 2913/1992 (codice doganale comunitario), ed in particolare sul punto 1 lettera C che testualmente recita: "i corrispettivi ed i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare".

Inoltre al punto 2 del citato articolo del codice doganale viene precisato che "ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili".

L'articolo 157 del regolamento del Codice Doganale Comunitario precisa poi che per corrispettivi e diritti di licenza si intende, in particolare, il pagamento per l'uso di diritti quali brevetti, modelli, progetti, know how, marchi commerciali e di fabbrica, diritti d'autore e viene ribadito che il compenso deve costituire una condizione di vendita

delle merci in causa. Infine l'articolo 159 stabilisce che i diritti devono essere pagati anche se un eventuale marchio venga apposto dopo le formalità doganali di importazione. È inoltre importantissimo ricordare che l'articolo 162 del più volte citato regolamento chiarisce, senza ombra di dubbi, che è irrilevante il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o diritto di licenza.

Voglio soffermarmi su quest'ultimo punto perché ritengo che i nostri operatori siano convinti che eventuali royalties pagate in Italia con regolare fattura emessa con IVA, come disposto dall'art. 7 comma 4 lettera D del DPR 633-72, non debbano essere dichiarati in dogana. Niente di più errato! Ne consegue che i nostri importatori si vedono coinvolti in due grandi problemi:

1) il primo riguarda l'Iva che deve essere fatturata se il soggetto beneficiario del pagamento del corrispettivo risulta essere residente nel territorio Italiano, ne consegue che se i diritti pagati o da pagare andranno ad aumentare il valore delle merci importate, ci si troverebbe ad accollarsi una duplicazione dell'imposta. È quindi parere di chi scrive che i corrispettivi già riconosciuti o da riconoscere al detentore italiano dei marchi vadano ad aumentare il valore dei beni solo ai fini del dazio, quindi per l'iva sarà indispensabile provare alla Dogana l'assolvimento dell'imposta;

2) il secondo problema, ancor più ostico, è quello relativo al fatto che le royalties generalmente vengono

riconosciute non sul valore dei prodotti importati ma sulla base di quelli venduti con conseguente fatturazione posticipata.

A tale ultimo problema ci viene in aiuto il commento n. 3 del Comitato del Codice Doganale emesso dalla Commissione Europea - TAXUD con riferimento n. 800/2002. Infatti al punto 14-15 di detto documento viene specificato che: "in generale i corrispettivi ed i diritti di licenza sono calcolati dopo l'importazione delle merci da valutare".

In questi casi si può scegliere fra differire la determinazione del valore conformemente all'art. 257 paragrafo 3 delle disposizioni d'applicazione (daziato sospeso), oppure calcolare una rettifica globale basata su quanto risulta dalle constatazioni effettuate durante un periodo rappresentativo ed aggiornandola regolarmente. Questa rimane una questione da concordare fra importatori e autorità doganali.

Quando nel valore in dogana si deve includere soltanto una parte del pagamento del corrispettivo, è particolarmente auspicabile una consultazione tra l'importatore e le autorità dogali.

Dal punto di vista operativo l'importatore ha dunque 2 possibilità:

- attivare una procedura di "daziato sospeso" e perfezionare l'operazione solo dopo aver stabilito con il detentore del marchio l'ammontare delle royalties da pagare;
- concordare con il Direttore della Dogana un "aumento fiscale" calcolato sulla base dello "storico" in possesso dell'importatore.

Andrea Toscano





# ***GMG Sistemi S.r.l.***

## **Soluzioni e Servizi Informatici**

***Gulliver: il Software modulare in ambiente Windows per la gestione integrata della Casa di Spedizione e del Doganalista***



Gestione Dichiarazioni Doganali, Transiti e documentazione complementare con Automatismi e Controlli su Differito Doganale Procedure Semplificate e CAD (Stampa Registri)

Gestione Temporanee Trasportazioni ed Importazioni per il calcolo degli scarichi, Intrastat e CMR

Manifesto Doganale Marittimo ed Aereo (M.M.P. ed M.M.A.)

Predisposizione al servizio di accesso diretto EDI, AIDA / CARGO e Firma Digitale

Gestione Pratiche per l'informaticizzazione di tutte le Spedizioni (Terra, Mare, Aereo e Ferrovia), Ritiri e produzione di tutta la documentazione accessoria. Acquisizione dati da file esterni. Costi e Ricavi per una marginalità di Pratica

Fatturazione (mediante Profili) con invio telematico del PDF e contabilizzazione verso **AVALON** (Contabilità Generale)

Gestione Mare (LCL ed FCL) e Aereo (Stampa AWB) sia per Spedizioni dirette che consolidate, Tariffe ed Offerte SPOT

Anticipi e Documenti Fornitore per il Controllo Fatture Passive

Tracking su Web delle Spedizioni



Gestione Deposito Doganale, Magazzino Conto Terzi a Partite integrato o indipendente. Acquisizione dati da host Aziendali

Gestione Sedi multiple online (attraverso il funzionamento in Sessione) o separate con contabilità centralizzata e modulo per il trasferimento (Dichiarazioni, Pratiche e Fatture)

Archiviazione Documenti per una maggior reperibilità dei dati della Spedizione



***Contattateci: Tel 041.5703131 - Fax 041.5703006***

***www.gmgstemi.it - info@gmgstemi.it***

***GMG Sistemi S.r.l. via Belluno, 43 - 45***

***30035 Mirano (VE)***



*Napoli, 26 settembre 2009*



Consiglio  
Compartimentale  
spedizionieri doganali  
di Napoli

**assospena**  
Associazione Spedizionieri  
Doganali - Napoli

**Seminario**

**“Rappresentanza in dogana,  
accertamento e contenzioso  
doganale.  
Il ruolo del doganalista”**

26 Settembre 2009

Hotel NH Ambassador  
-----

Via Medina, 70 - NAPOLI  
Tel. 081 - 4105815

**Programma**

ore 8,30

*Registrazione dei partecipanti*

ore 9,00

*Apertura dei lavori e saluti*

**Domenico De Crescenzo** - *Presidente del Consiglio  
Compartimentale Spedizionieri Doganali di Napoli*  
**Massimo De Gregorio** - *Presidente ASSOSPENA*  
**Gennaro Murolo** - *Presidente ACCSEA*

**Alberto Libeccio** - *Direttore Regionale per la  
Campania e la Calabria - Agenzia delle Dogane*  
**On.le Cosimo Ventucci** - *Presidente ANASPED -  
Vice Presidente VI Commissione Finanze Camera*

ore 9,30

**Giovanni De Mari** - *Presidente del Consiglio Nazionale  
degli Spedizionieri Doganali*

Introduzione

ore 9,45

**Alberto Landolfi** - *Sost. Proc. Rep. Trib. Savona e  
Presidente Sez. CTP Savona*

Rappresentanza doganale e profili di responsabilità del  
Doganalista

ore 10,45

**Danilo Desiderio** - *Studio Legale Desiderio*

Accertamento doganale e forme di tutela amministrativo-  
giurisdizionali dell'operatore

ore 11,45

*Apertura dei lavori e saluti*

**Giampaolo Mazzini** - *Banchemo Costa Insurance SpA*  
Copertura assicurativa del Doganalista

ore 12,30

*Dibattito e conclusioni*

ore 13,00

*Chiusura dei lavori*

Sabato 26 settembre si è tenuto presso l'hotel Ambassador-Jolly di Napoli il seminario dal titolo "Rappresentanza in dogana, accertamento e contenzioso doganale. Il ruolo del doganalista". L'evento è stato organizzato dal Consiglio Compartimentale degli Spedizionieri Doganali di Napoli e dall'ASSOSPENA (Associazione Spedizionieri Doganali di Napoli).

L'incontro al quale era presente l'Ammiraglio Luciano Dassatti, Presidente dell'Autorità portuale di Napoli, si è aperto con i saluti di Domenico De Crescenzo, presidente del Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali di Napoli, di Massimo De Gregorio, presidente ASSOSPENA e Gennaro Murolo (presidente ACCSEA), che hanno sottolineato l'importanza dell'aggiornamento continuo sulle tematiche del diritto doganale, tenuto conto dei rischi e delle responsabilità con cui è chiamato a confrontarsi quotidianamente il doganalista.

La normativa che regola gli scambi a livello nazionale, europeo ed internazionale, è infatti assai vasta e complessa e spesso genera controversie con l'amministrazione finanziaria, in particolare con quella doganale. Il seminario ha trattato il procedimento dell'accertamento doganale e del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, indicando i possibili spazi di intervento per il doganalista, con un accento particolare posto sulla responsabilità assunta da tale figura professionale.

Il seminario ha rappresentato, inoltre, una preziosa occasione di confronto e di dibattito tra autorità, esperti e rappresentanti del settore che trattano trasversalmente tutte le problematiche connesse al tema del convegno.

Il Direttore Regionale per la Campania e la Calabria dell'Agenzia delle Dogane - Alberto Libeccio - iniziando gli interventi, ha parlato del tema della rappresentanza in dogana, elencando anche i criteri di affidabilità, richiesti agli operatori dal nuovo Codice doganale comunitario



ed ha presentato attraverso la visione di alcune schede il nuovo assetto organizzativo che a breve assumeranno le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Dogane, sotto la spinta del cd. decreto "Brunetta" (d.l. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008), nell'ambito del nuovo modello di "distretto regionale" (riduzione degli uffici dirigenziali, redistribuzione del personale e accorpamento delle attività cd. "indirette").

Successivamente è intervenuto il dott. Alberto Landolfi, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, nonché Presidente di Sezione della Commissione Tributaria di Savona, il quale ha parlato di rappresentanza doganale e profili di responsabilità del doganalista, relazionando in particolare sui più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità penale.

L'intervento dell'avv. Danilo Desiderio, consulente del Consiglio Nazionale, è stato caratterizzato da una dettagliata analisi sull'iter di svolgimento del procedimento di accertamento doganale, nonché sulle varie forme di tutela amministrativo-giurisdizionali dell'operatore, con un occhio particolare agli istituti della controversia doganale ex artt. 65 e ss del TULD e del ricorso davanti alla Commissione Tributaria.

Infine Giampaolo Mazzini della

banchero costa insurance spa ha presentato la nuova polizza di copertura assicurativa del doganalista messa a punto su iniziativa del Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

Moderatore il Presidente Giovanni De Mari, che ha più volte sottolineato alcune delle principali criticità che le tematiche trattate comportano per il doganalista, stimolando in più occasioni gli esperti ad approfondirle.

Al termine sono state poste dalla platea una serie di domande ai relatori su alcune questioni tratte dalle loro esperienze personali e connesse alle materie oggetto del seminario.

In conclusione dei lavori il Presidente De Mari ha lanciato l'idea di proporre in un prossimo appuntamento un ulteriore approfondimento su alcune delle tematiche emerse nel corso del seminario e particolarmente sentite dagli iscritti, quali ad esempio il mandato, la responsabilità penale del doganalista per le dichiarazioni doganali redatte sulla base delle informazioni poi dimostratesi false. L'alto livello qualitativo dei relatori e la numerosa partecipazione registrata da parte della categoria hanno determinato il successo del seminario. Gli atti del convegno sono disponibili sul sito web [www.cnsd.it](http://www.cnsd.it) alla sezione "Formazione - Eventi"

**Francesco Paolo Silanos**

### *Il nuovo Codice doganale*

Già la legge n. 1424/40, introducendo il poi tanto criticato principio della sussidiarietà del pagamento dell'imposta doganale da parte dello spedizioniere doganale in solido col proprietario delle merci, prevedeva la necessità di uno specifico atto di volontà della parte, a mezzo di espressa dichiarazione, volto a dare una destinazione doganale alle merci. Tale enunciazione fa tuttora capo, in primis, al detentore qualificato delle merci oppure, in sua vece, allo spedizioniere doganale.

Il problema che spesso si pone, e che tormenta lo spedizioniere doganale, è quale dovere incombe in proposito a lui e quali sono le specifiche responsabilità, di carattere civile, amministrativo e penale.

In data 4/6/08 è stato pubblicato il Regolamento CE n. 450/2008, con il quale il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo codice doganale unionista (ma lo stesso codice continua ad utilizzare il desueto e controproducente, se pur più comodo, termine "comunitario") in sostituzione del testo vigente di cui al Regolamento CEE n. 2913/92.

La pressoché totale rielaborazione del Codice doganale si è resa necessaria per tener conto delle numerose modifiche succedutesi dalla sua prima approvazione e soprattutto attesa la necessità di semplificare taluni regimi doganali in ragione della crescente diffusione delle procedure elettroniche a scapito di quelle cartacee. Le nuove disposizioni sono in parte già in vigore, secondo l'articolato calendario strutturato in diverse tappe, ed entro il 24/6/13 sarà completata la vigenza del codice, previa approvazione delle relative disposizioni di applicazione.

L'atto di volontà della parte interessata si traduce, quindi, in una denuncia della destinazione assegnata o assegnabile al bene, secon-

# *Profili di responsabilità del Doganalista*

*dalla relazione di Alberto Landolfi*

do le tipologie ora tipicizzate nel codice (art. 12):

1) immissione in libera pratica (con la trasformazione della merce non comunitaria in merce comunitaria);

2) regime speciale (transito estero, deposito di merci non comunitarie, ammissione temporanea per riesportazione, perfezionamento attivo e passivo);

3) esportazione.

### *La rappresentanza doganale*

Forse la principale novità del nuovo codice è la nozione uniforme conferita alla figura del "rappresentante doganale": è tale qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. All'uopo il codice (art. 4) non a caso diversifica due ulteriori diverse figure:

1) il dichiarante = colui che effettua la comunicazione diretta alla dogana in nome proprio o altrui;

2) il titolare del regime = colui che è destinatario delle conseguenze giuridiche scaturenti dalla dichiarazione.

La rappresentanza doganale, di per sé riservata allo spedizioniere

doganale, potrà essere:

diretta = si agisce in nome e per conto di terzi;

indiretta = si agisce in nome proprio e per conto di terzi.

Appare ovvio che numerose sono le conseguenze che possono scaturire dalla violazione degli accordi sottoscritti al rapporto di rappresentanza, sia in campo civile, sia, in casi particolari, in campo penale, non tralasciando di significare, immediatamente, che allo spedizioniere doganale, limitatamente ai suoi compiti nei confronti dell'autorità doganale, è riconosciuta la figura del pubblico ufficiale. L'art. 9 che regola, poi, il cd. obbligo di verità, l'effettuazione di informazioni all'Autorità doganale con la previsione di generiche imposizioni di a) esattezza delle informazioni, b) autenticità dei documenti forniti, c) osservanza degli obblighi. Questa norma non può non avere una sensibile influenza sulla responsabilità penale dello spedizioniere doganale, ma vedremo dopo in quale misura.

### *Il generico dovere di dichiarazione*

La responsabilità sul piano civile dello spedizioniere doganale ha una considerevole influenza su quella penale. Lo spedizioniere doganale



agisce secondo le regole del mandato ed è tenuto ad eseguire l'incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia nell'interesse del committente, ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite dal committente e deve informarlo dei fatti sopravvenuti che potrebbero indurlo a modificare le istruzioni stesse, incluse le prassi e le interpretazioni degli uffici doganali. Sul piano civile, e ciò è importante per gli ovvi riflessi sul piano penale, è da chiarire ulteriormente che la responsabilità dello spedizioniere doganale, in generale, non può trovare fondamento nel rischio professionale per avere fatto affidamento sulla veridicità della dichiarazione rilasciata dall'importatore ed aver omesso di accertarne la sincerità. Tale condizione, per lungo tempo vigente in passato, è stata superata dalla giurisprudenza che ha stabilito

che il controllo dello spedizioniere doganale riguarda solo la corrispondenza tra la dichiarazione che egli fa alla dogana e la situazione oggettiva della merce risultante dalla documentazione fornita dall'assistito, a meno che dalla mera lettura della sola documentazione emergano manifeste incongruenze.

Infatti, l'art. 201.3 del codice doganale comunitario del 1992 escludeva che potesse essere chiamato a rispondere dell'adempimento dell'obbligazione doganale chi, come lo spedizioniere doganale, avesse agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana, mentre l'art. 8 della legge 25/7/00 n. 213 confermava tale assunto esonerando espressamente lo spedizioniere doganale dalla responsabilità in questione.

Ed allora l'obbligo di verità di cui si è detto prima, va interpretato nel

senso che il dovere di fornire genuine informazioni all'autorità doganale non va confuso, come puntualmente avviene, con una sorta di vincolo per uno specifico accertamento della bontà della informazione acquisita: l'obbligo di fornire documenti genuini si deve necessariamente intendere nel senso che è un preciso dovere del professionista produrre gli stessi documenti che sono stati a lui prodotti, i quali, a seguito di un loro esame, appaiono essere corretti, agendo lo spedizioniere doganale, né più, né meno, di come si comporterebbe un notaio. La responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie, in parte, di fatto, ambiguamente reintrodotta con l'art. 2, comma 6, della legge n. 213/2000, sotto forma di responsabilità per gli errori contenuti nella dichiarazione trasmessa e asseverata, di cui lo spedizioniere doganale era o avrebbe "dovuto ra-



# BETA-TRANS S.p.A.

## C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale



I clienti Beta-Trans hanno ora a disposizione nell'area di Milano, per una completa attività di handling, più di 40.000 mq. di magazzino e 10.000 mq. di uffici, assistiti per la relativa attività doganale dal "C.A.D. Bianculli" per la gestione delle procedure domiciliate di terzi e per tutta l'ulteriore attività tipicamente concessa al centro di assistenza doganale.

- MAGAZZINI DOGANALI DI TEMPORANEA CUSTODIA E DEPOSITO DOGANALE PER MERCI ESTERE
- DEPOSITO IVA
- CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
- SDOGANAMENTI IMPORT / EXPORT

Head Office: Via Londra 7/9 – 20090 Segrate (Mi)  
Tel.02.2169571 – Fax.02.26920454

[www.betatrans.it](http://www.betatrans.it)



gionevolmente essere a conoscenza", è oggi disciplinata dall'art. 44 del nuovo codice doganale, il quale prevede che soggetto passivo dell'obbligazione doganale sia il dichiarante, ma che in caso di rappresentanza indiretta è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana. Inoltre, quando una dichiarazione in dogana è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità, è anch'essa debitrice. Ciò si ricollega con l'obbligo di verità di cui sopra.

Il peso di tale previsione normativa è notevole rispetto ai canoni penalistici di alcune condotte, fermo restando però il principio della personalità della responsabilità penale. Un'ulteriore rilevanza non può poi non avere la norma ex art. 3 della legge n. 1612 del 1960, che vieta, nello stesso tempo, allo spedizioniere doganale di rifiutare, senza giustificato motivo, il proprio ufficio.

### **La responsabilità penale**

Premesso quanto sopra, appare evidente che oggi lo spedizioniere doganale ha rafforzato la sua veste pubblica, il quale, nell'esercizio delle sue specifiche funzioni relative alla formazione della bolletta doganale (DAU), è un pubblico ufficiale. Come tale ha l'obbligo di esercitare il suo ufficio (vedasi il già citato art. 3 della legge n. 1612 del 1960) e se fosse minacciato, al fine di esercitare in maniera non conforme tale suo ufficio, è tutelato da norme criminali particolari (es. minaccia o resistenza, ex artt. 336 e 337 c.p.).

Tale qualifica deriva, in primis, dall'art. 7 comma 1<sup>o</sup> sexies della legge n. 66/92 (modificata ex legge n. 213/00) il quale riconosce impli-

citamente lo svolgimento di funzioni pubbliche in capo allo spedizioniere doganale ("...svolgimento...di adempimenti previsti dal regime....tenuta e conservazione di scritture contabili...anche al fine di rilasciare copie...attestandone la conformità...custodia e vendita delle merci cadute in abbandono...ricevere od emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto...") ciò, in generale significa che l'assistenza doganale costituisce una funzione pubblica. Inoltre, il D.M. n. 549/92 prevede l'attività di assegnazione alla destinazione doganale (delle merci) da parte dei C.A.D.: il complesso di tali operazioni integra dunque lo svolgimento di una pubblica funzione amministrativa caratterizzata dall'esecuzione delle attività a mezzo di poteri certificativi ed in parte finanche autoritativi (es. sospensione dell'operazione sospetta di irregolarità, ex art. 6 comma 2<sup>o</sup> del D.M. n. 549/92).

La Corte di Cassazione ha quindi confermato l'orientamento che conferisce un ufficio pubblico allo spedizioniere doganale, limitatamente alla funzione di compilativo-certificativa della cd. bolletta doganale (cfr. Cass. 2<sup>a</sup>, 24/1/07 n. 5224) ma tale posizione lascia spazio a diverse ulteriori scelte ermeneutiche. Personalmente ritengo che sia giunto, a questo punto, il momento di superare le incertezze e conferire allo spedizioniere doganale ampie funzioni pubbliche nell'esercizio delle sue funzioni (come il notaio), riducendo i poteri della dogana a quelli di supervisione e supercontrollo. A fronte di un grande risparmio di spesa dello Stato, andrà riconosciuta allo spedizioniere doganale la percezione di una parte dei diritti doganali, giustificata dall'aumento di funzioni e correlative responsabilità.

Un ulteriore problema è quello sotteso alla conformità della transazione relativa al pagamento alla

normativa antiriciclaggio ed antifinanziamento al terrorismo: lo spedizioniere doganale, in quanto professionista, ma non in quanto pubblico ufficiale, poiché tale qualifica è limitata alla formazione della bolletta doganale, dovrà semplicemente rispettare la normativa sul punto, identificando il fruitore del servizio, accertandosi dell'esistenza dei poteri di rappresentanza del soggetto mandante nel caso in cui il committente rappresenti una persona giuridica, segnalando l'operazione sospetta, controllando la conformità del mezzo di pagamento, etc.

Sul piano strettamente penale, dal cd. obbligo di verità, di cui sopra, scaturiscono una serie di conseguenze: la figura di pubblico ufficiale è, per ora, riconosciuta dalla giurisprudenza unicamente in relazione alla formazione della bolletta doganale, con esclusione rispetto al cd. obbligo di verità, traducendosi tale obbligo, in sostanza, con il raggiungimento del fine di autenticità della documentazione. Quindi, se lo spedizioniere doganale dovesse produrre dei documenti falsi, cioè da lui falsificati personalmente o in concorso con l'assistito, una tale condotta integrerebbe il delitto ex art. 483 c.p., ma il fatto sarebbe ancor più grave se il falso documento prodotto fosse una procura per garantire un'inesistente rappresentanza diretta, configurandosi in tal caso il ben più grave delitto ex art. 495 c.p., attestandosi falsamente una propria qualità, e con una pena fino a 6 anni. Dalla riconosciuta veste di pubblico ufficiale allo spedizioniere doganale, limitatamente alla formazione della bolletta doganale, scaturiscono le seguenti conseguenze:

- il privato ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere allo spedizioniere doganale;
- lo spedizioniere doganale ha, a sua volta, un obbligo di verità nei confronti dell'amministrazione doganale;

- lo spedizioniere doganale forma la bolletta doganale in base alle dichiarazioni del privato;

- il privato che fornisca dichiarazioni false allo spedizioniere doganale risponderà del delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico, per aver attestato falsamente ad un pubblico ufficiale fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (art. 483 c.p., pena fino a due anni).

Non vi potrà mai essere il falso per induzione del funzionario della dogana perché quest'ultimo non si limita a recepire le dichiarazioni del privato (già rese allo spedizioniere doganale), avendo un potere-dovere di accertamento della reale conformità dei dati (cfr. Cass. 2<sup>^</sup>, 24/1/07 n. 5224 e Cass. 5<sup>^</sup>, 31/1/07 n. 7664; contra Cass. 5<sup>^</sup>, 30/11/06 n. 4950).

Ma cosa accade se lo spedizioniere doganale si rende conto immedia-

tamente della non veridicità dei dati a lui forniti? Sul piano penale il concorso nel reato presuppone una condotta di concertazione, ancorché estemporanea, di volizioni, materiali o psicologiche, dirette a commettere il reato. Ma la qualifica pubblica dello spedizioniere doganale induce a ritenere che questi abbia un obbligo particolare di salvaguardia degli interessi pubblici, per cui:

- lo spedizioniere doganale sospetta che la dichiarazione documentale non sia conforme alla situazione reale: avrà solo eventualmente l'onere di ricordare al cliente l'obbligo di verità penalmente sanzionato;

- lo spedizioniere doganale entra in possesso di elementi indizianti per cui la dichiarazione documentale non appare conforme alla situazione reale: avrà l'obbligo di rifiutare la prestazione (in aderenza all'art. 3

della legge n. 1612 del 1960 ed art. 6 comma 2<sup>^</sup> del D.M. n. 549/92);

- lo spedizioniere doganale è consapevole che la dichiarazione documentale non è conforme alla situazione reale: risponderà del delitto, in concorso col cliente, di falsità ideologica del privato in atto pubblico, oltre all'eventuale contrabbando e la violazione della normativa IVA;

- lo spedizioniere doganale non solo si accorda col cliente per una dichiarazione documentale non veritiera, ma predispone mezzi fraudolenti per aggirare il controllo doganale: risponderà, a mio avviso, del più grave delitto ex art. 110, 48-479 comma 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> c.p., cioè concorso per induzione in falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente (pena da 3 a 10 anni), oltre all'eventuale contrabbando e la violazione della normativa IVA.



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE A S S O C A D

**NON HAI ANCORA PENSATO DI  
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D'IMPRESA  
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?**

**COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.**

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

**INFORMATI..... TELEFONACI .....!!!!!!**  
**CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA**

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno - Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742  
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)

**recapito provvisorio: CAD MESTIERI Srl 41012 CARPI (Modena)**

**Via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com**

In ultimo è da chiarire che la previsione di carattere amministrativo, per cui la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice, pur sancendo un particolare obbligo di diligenza e vigilanza in capo allo spedizioniere doganale, non può, di per sé, estrinsecare i suoi effetti in merito alla penale responsabilità in ragione di un obbligo ragionevole di conoscenza: o si dimostra che lo spedizioniere doganale sapeva, oppure la sua condotta non avrà rilevanza penale.

### **La responsabilità civile ed amministrativa: cenni**

Delicata e complessa è la questione afferente i casi di responsabilità civile dello spedizioniere doganale, per lo più riconducibili alle ipotesi di responsabilità contrattuale.

In materia di mandato, il vincolo alle istruzioni impartite dal committente conserva la sua natura rigida: non è sufficiente che queste vengano rispettate, ma incombe in capo allo spedizioniere doganale l'obbligo di informativa per i fatti sopravvenuti, cioè di rendere edotto l'assistito delle circostanze concrete che potrebbero indurre quest'ultimo a modificare le precedenti istruzioni (es. nuova interpretazione delle dogane). Tale onere si traduce finanche in un risarcimento quando lo spedizioniere doganale abbia posto in essere una condotta comunque idonea a realizzare l'interesse del cliente.

In materia di fallimento, si è consolidato l'orientamento per cui le somme versate per i tributi doganali dallo spedizioniere doganale, poi sottoposto ad amministrazione controllata, e per le quali in precedenza vi era stato il differimento del pagamento, non possono essere assoggettate, in caso di successivo fallimento, a declaratoria di inefficacia: l'obbligazio-

ne è pur sempre riconducibile alla sfera giuridica del proprietario della merce e non dello spedizioniere doganale. In materia di tributi, importante appare una recente decisione (16/7/09 n. c-124/08 e c-125/08) della Corte di Giustizia CE: il vecchio art. 221 del codice doganale del 1992 stabiliva che l'importo dei dazi andava comunicato al debitore non appena contabilizzato, cioè subito dopo la sua iscrizione nei registri contabili, con il noto limite dei tre anni dalla data di insorgenza dell'obbligazione, salvo l'impossibilità oggettiva per la Dogana di determinare l'esatto importo a causa di un atto perseguibile a norma di legge. La Corte de qua ha precisato che l'eccezione alla regola della prescrizione triennale trova applicazione anche nel caso in cui il debitore, destinatario della comunicazione, non sia l'autore dell'atto illecito in questione.

### **Ipotesi di responsabilità penale specifica**

#### *Connivenza in contrabbando intraspettivo*

La definizione del reato di contrabbando è fornita dall'art. 292 del TULD: è sempre la sottrazione ai diritti di confine il presupposto del reato e questo è integrato dalla lesione o nella messa in pericolo dell'interesse dello Stato a percepire quanto dovuto. Poiché il contrabbando può avvenire nei modi più svariati, trattandosi di reato a forma libera, e quindi può configurarsi in varie ipotesi, come l'importazione di un veicolo dichiarata in regime temporaneo in franchigia ed invece utilizzato dal residente, l'utilizzazione in acque territoriali di un natante straniero da parte del cittadino etc., mentre il caso più semplice, si potrebbe aggiungere scolastico, è come detto la dichiarazione infedele. Il cd. contrabbando intraspettivo si realizza per la sola indicazione di un valore della merce

importata inferiore al reale. E' importante notare che l'art. 293 del TULD equipara il tentativo al reato consumato, ma tale equiparazione vale solo ai fini sanzionatori (stessa pena in entrambi i casi) ma la giurisprudenza ha rilevato che sussiste il tentativo indipendentemente dall'obbligazione tributaria.

Ed allora:

- il cliente indica un valore minore rispetto al reale della merce: non si potrà pretendere che lo spedizioniere doganale faccia un'indagine al fine di comprendere l'effettivo valore del bene e sarà il cliente ad assumersi la responsabilità di tale condotta; diverso sarebbe se lo spedizioniere doganale avesse la disponibilità di altra documentazione comprovante il valore (es. fatture di acquisto all'estero ad onta dell'autofatturazione del cliente) tale da smentire il valore dichiarato;

- il cliente commette un "aliud pro alio", dichiarando merci diverse rispetto a quelle reali: non è compito dello spedizioniere doganale andare ad indagare ciò e solo se si evidenzia una tale circostanza in modo chiaro potrà anche egli risponderne.

#### *Concorso in contrabbando intraspettivo*

Spesso accade che, ai fini di importazione definitiva di un mezzo di trasporto, venga effettuata una dichiarazione, a mezzo di autofattura, del valore del bene di gran lunga inferiore al reale, con evasione dei diritti doganali superiore ai 3.000,00 euro e con pari sottrazione della dovuta I.V.A., parimenti con emissione di bolletta doganale, ad opera dello spedizioniere doganale, ideologicamente falsa, proprio a seguito di falsa dichiarazione dell'importatore.

Appare manifesto che se allo spedizioniere doganale venga consegnata una documentazione attestante il reale valore del mezzo, questi concorra nel reato, ma se lo spedizioniere doganale riceve unicamente l'au-

tofatturazione, pur avendo il sospetto di un valore maggiore del mezzo, non potrà rispondere di alcunché, ferma restando la responsabilità del cliente. Non compete allo spedizioniere doganale indagare in merito al valore del veicolo, ma compete a questi soltanto verificare che dalla documentazione a lui versata non emergano palesi incongruenze.

Ricordo, infine, che il bene viene sequestrato, in quanto soggetto a confisca obbligatoria, ex art. 301 T.U.L.D. e che può essere assegnato per l'utilizzazione dallo stesso ufficio di Procura.

### *Falsità ideologica per induzione*

Come sopra detto, il problema è comprendere quando concorra la responsabilità dello spedizioniere doganale ed è dirimente accertare se la dichiarazione di questi sia o meno il frutto di malafede e di un previo concerto con il detentore delle merci.

Bisognerà a questo punto però co-

niugare la condotta negligente dello spedizioniere doganale, che possedeva elementi di sospetto sulla condotta inveridica del cliente, con la previsione ancora attuale di cui all'art. 303 del TULD, la quale prevede una sua applicazione anche ai casi di "... grossolana malizia...", non escludendo quindi, in astratto, la cattiva fede del dichiarante.

Tale speciale causa di esenzione dall'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione doganale ricorre di conseguenza unicamente quando, pur essendo stata indicata una inesatta tariffa doganale, la merce sia stata comunque esattamente descritta ed è applicabile soltanto quando la esatta descrizione della merce importata sia contenuta nella dichiarazione doganale e non quando sia contenuta nella documentazione presentata dall'importatore.

Tale norma più favorevole non è

applicabile qualora la dichiarazione effettuata dall'operatore doganale circa la qualità della merce importata non corrisponda alla qualità accertata e la merce sia destinata al deposito, atteso che l'applicabilità di detta sanzione presuppone che per l'operazione doganale sia prescritto il pagamento dei diritti di confine.

### *Frode ai danni del committente*

È possibile che lo spedizioniere doganale, incaricato dall'importatore di versare le imposte doganali e fornito della relativa provvista, non adempia all'incarico falsificando i documenti ed appropriandosi il denaro. In tal caso egli risponderà del delitto di falsità per induzione e di appropriazione indebita aggravata, ex art. 61 n. 11 c.p., delitti entrambi procedibili di ufficio, fermo restando l'obbligazione doganale che continuerà a far capo all'importatore.



**samasped**  
INTERNATIONAL s.r.l.



SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT  
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE

STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE  
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG.LI  
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 487



**RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI .....**

**E' IL NOSTRO LAVORO !!**

**SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA'**

**LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE**

**ITALIA – BULGARIA – ITALIA**

CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO  
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE  
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE  
DEPOSITO IVA

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee

<http://www.samasped.com> Email [info@samasped.com](mailto:info@samasped.com)



Il Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è stato ammesso lo scorso settembre all'INCU (International Network of Customs Universities), come "affiliated Institution". L'INCU è una rete internazionale di università ed enti di formazione specializzati nello studio e la ricerca nel settore doganale, che è gestita dall'International Network of Customs Universities Management Group (INCU MG Incorporated), un'associazione no-profit costituita dall'Università australiana di Camberra (Centro per gli Studi in materia di Dogane ed Accise), dall'Università di Munster (Germania), dalla Cross-Border Research Association (Università di Losanna, Svizzera) e dalla Technical University of Riga (Lettonia).

L'INCU, la cui Segreteria è a Canberra, è stata costituita con lo scopo precipuo di fornire all'OMD (Organizzazione Mondiale delle Dogane), nonché a governi ed organizzazioni che operano nel settore del commercio internazionale, un supporto negli ambiti della ricerca e formazione su tematiche doganali. Negli ultimi tempi è infatti enormemente aumentato sia l'interesse, che la richiesta di informazioni in tali campi, in specie per quanto riguarda le problematiche connesse all'implementazione delle facilitazioni del commercio estero (che come noto, rappresentano un tema chiave dell'attuale ciclo di negoziazioni del Doha Round) e per via dei numerosi programmi di riforma e modernizzazione che molte amministrazioni doganali stanno portando avanti negli ultimi tempi (fra i quali rientra anche il processo di modernizzazione del codice doganale comunitario avviato nel 2005 dall'UE).

L'INCU mira a proporsi quale punto di riferimento a livello mon-

diale sia per il settore pubblico che privato per tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza delle materie doganali, del commercio internazionale e della logistica. Il network intende sviluppare progressivamente un patrimonio di conoscenze in tali ambiti, mediante il confronto, la circolazione delle idee e lo scambio di migliori pratiche fra i vari soggetti affiliati all'organizzazione, per poi metterlo a disposizione di quei paesi di tutto il mondo che sono intenzionati ad avviare processi di riforma doganale, a costruire relazioni più strette con il settore privato, a facilitare i commerci legittimi e rendere al contempo più sicura la catena logistica internazionale.

L'INCU pubblica dal 2007 il World Customs Journal (WCJ), rivista realizzata in inglese nella quale vengono raccolti contributi provenienti sia da esponenti del mondo accademico, che da professionisti, esperti del settore ed altre parti inte-


ressate, su temi di particolare attualità ed importanza della materia doganale. Il percorso, da tempo avviato, di valorizzazione e potenziamento dal Centro Studi e Servizi del CNSD, oggi presieduto da Luciano Gallo, ha un duplice obiettivo: da un lato quello della promozione e dell'innalzamento della competenze professionali dei doganalisti (mediante la produzione di pubblicazioni, materiale formativo, prodotti multimediali e, più di recente, di iniziative di formazione a distanza) e dall'altro la trasformazione dell'ente in un centro di ricerca e di analisi strategiche nel settore doganale il quale si imponga in maniera autorevole sia in ambito nazionale che internazionale. Un disegno ambizioso dunque, ma tutt'altro che utopistico, dato l'enorme patrimonio di competenze e conoscenze accumulate nel corso dei decenni dai doganalisti italiani e che oggi finalmente è arrivato il tempo di valorizzare e mettere a sistema.

Centro Studi e Servizi del CNSD



## *Il Centro Studi entra nel network "INCU"*

## Moduli software per il settore doganale



### Gestione Accise

E' disponibile il programma di gestione delle accise per

#### Settore prodotti energetici

- Soggetti che operano nei settori degli Oli lubrificanti e bitumi di petrolio
- Operatori professionali e rappresentanti fiscali
- Esercenti depositari commerciali

#### Settore alcoli

- Rappresentanti Fiscali
- Depositari Autorizzati



Visitate [www.euroarpa.it](http://www.euroarpa.it)



Per la zona di Como e Malpensa i nostri prodotti sono distribuiti da

T.C. DATA s.r.l. Tel 031/715924 Fax 031/705163

E-Mail [info@tcdata.it](mailto:info@tcdata.it) Internet <http://www.tcdata.it>



**S**ono state stabilite le misure che devono adottare gli Stati membri nel loro rapporto con gli organismi preposti all'ispezione, al controllo e alla certificazione delle navi per conformarsi alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino pur perseguendo l'obiettivo della libera prestazione di servizi.

Ciò comprende lo sviluppo e l'applicazione dei requisiti di sicurezza per lo scafo, per i macchinari e per gli impianti elettrici e di controllo delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione delle convenzioni internazionali.

Gli Stati membri, nell'esercizio delle responsabilità e nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, si adoperano affinché le loro amministrazioni competenti diano adeguata esecuzione alle relative norme, in particolare riguardo alle ispezioni e al controllo delle navi e al rilascio dei certificati statuari, nonché dei certificati di esenzione a norma delle convenzioni internazionali.

Gli Stati membri decidono, per le navi battenti la propria bandiera, di autorizzare determinati organismi ad eseguire, tutto o in parte, le ispezioni e i controlli relativi ai certificati statuari compresi quelli necessari per valutare la conformità che le navi battenti la loro bandiera siano progettate, costruite, equipaggiate e mantenute in efficienza conformemente alle norme e procedure in materia di scafo, macchinari e impianti elettrici e di controllo fissati da un organismo riconosciuto.

Per una politica comune della sicurezza dei mari, il Consiglio si è prefissato l'obiettivo di allontanare dalle acque comunitarie tutte le navi non conformi alle norme e ha dato la priorità a iniziative comunitarie intese a garantire l'attuazione

## *Sicurezza in mare*

efficace ed uniforme delle norme internazionali mediante la definizione di norme comuni per le società di classificazione.

In questo senso gli Stati membri sono stati resi responsabili del rilascio di certificati internazionali in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento a norma di convenzioni quali la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1° novembre 1974 (SOLAS 74), la convenzione internazionale sulla linea di carico del 5 aprile 1966 e la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento del mare causato da navi del 2 novembre 1973 (MARPOL), nonché dell'attuazione delle suddette convenzioni.

Secondo dette convenzioni tutti gli Stati membri possono in varia misura autorizzare organismi riconosciuti per la certificazione della conformità e possono delegare il rilascio dei pertinenti certificati di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento.

L'obiettivo della direttiva 2009/15 è di stabilire le misure che devono essere adottate dagli Stati membri nel loro rapporto con gli organismi preposti all'ispezione, al controllo e alla certificazione delle navi che operano nella Comunità.

La direttiva fornisce le definizioni di nave, ispezioni e controlli, convenzioni internazionali, organismo di controllo, autorizzazione, certificato di classe, certificato di sicurezza radio per navi da carico.

Stabilisce, inoltre, che gli Stati membri mettono in vigore la direttiva entro il 17 giugno 2011.

Collegata alla direttiva 2009/15 è

stata emanata la direttiva 2009/16 che ha l'obiettivo di ridurre drasticamente il trasporto marittimo inferiore alle norme nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri:

- migliorando la legislazione internazionale e comunitaria pertinente in materia di sicurezza marittima a bordo delle navi battenti tutte le bandiere, definendo criteri comuni per il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e armonizzando le procedure di ispezione e fermo, partendo dalle conoscenze specialistiche e dalle esperienze acquisite nell'ambito del MOU di Parigi;

- applicando all'interno della Comunità un sistema di controllo da parte dello Stato di approdo basato su ispezioni effettuate all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi, che punti ad ispezionare tutte le navi con una frequenza legata al profilo di rischio, per cui le navi che presentano un rischio più elevato siano sottoposte ad ispezioni più dettagliate con maggiore frequenza.

La direttiva comunitaria di fatto autorizza gli Stati membri a delegare ai privati compiti fino ad oggi di competenza degli Stati.

I doganalisti con la legge n. 213/2000, articolo 1, punto 2, sono stati abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti locali, per effetto di norme nazionale o comunitarie possono affidare ai privati.

In questa considerazione i doganalisti possono candidarsi a ricevere specifici incarichi al fine del controllo relativo alla sicurezza della navigazione.

# I marchi di qualità del vino

## IGT

### Vini a Indicazione Geografica Tipica

I vini ad IGT devono essere ottenuti, per almeno l'85%, da uve raccolte nella zona geografica di cui portano il nome e devono rispondere ai requisiti previsti dai "disciplinari di produzione" i quali fissano: i vitigni da cui possono essere ottenuti, la resa di trasformazione uva/vino, la gradazione alcolometrica minima naturale al consumo, i quantitativi di uve che possono essere ottenute per ettaro di vigneto.

## DOC

### Vini a Denominazione Origine Controllata

Si tratta di vini di qualità, aventi una zona di produzione ben determinata. Le caratteristiche organolettiche (colore, odore e sapore) e chimico/fisiche (acidità totale, estratto secco, ...) devono rispettare i parametri dettati dai disciplinari di produzione. I vini DOC a differenza dei vini IGT prima della commercializzazione devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica da parte di una apposita Commissione di degustazione istituita presso le Camere di commercio che accerta la rispondenza del vino ai requisiti prescritti dal disciplinare.

## DOCG

### Vini a Denominazione Origine Controllata e Garantita

Sono prodotti di particolare pregio sottoposti a regole di produzione più severe rispetto ai vini DOC. Prima di essere posti in commercio, devono sottostare a due esami: quello chimico-fisico e organolettico, come per i vini DOC nella fase di produzione, e quello organolettico, partita per partita, prima dell'imbottigliamento. I vini DOCG per acquisire tale qualifica devono essere riconosciuti nella categoria dei vini DOC da almeno cinque anni, debbono essere commercializzati in recipienti di capacità inferiori ai 5 litri e su ogni bottiglia deve essere applicato un contrassegno di Stato.



*Dott. Franco Mestieri*  
 Spedizioniere Doganale

**Sede operativa**  
**CARPI (Modena)**  
 Via dei Trasporti, 2A  
 Tel. 059 657 001  
 Fax 059 657 044  
 E-mail: [mestieri@samasped.com](mailto:mestieri@samasped.com)

### Consulenze in :

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**